

TORNATA DEL 29 APRILE 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi. = Risultamento della votazione per la nomina di cinque commissari pel bilancio. = Protesta del deputato Ricciardi circa la replica da lui non fatta nella sua interpellanza d'ieri — Risposta del presidente e deliberazione negativa. = Discussione generale dello schema di legge per modificazioni alla legge sulle tasse di registro e bollo — Istanza del presidente — Discorsi dei deputati De Luca Francesco e Melchiorre, e loro appunti alle varie modificazioni proposte — Discorso del deputato Romano contro il progetto — Osservazioni del deputato Panattoni — Opposizioni e proposta del deputato Cancellieri — Spiegazioni del relatore Corsi, del commissario regio, e del ministro per le finanze — La proposta è ritirata, e si passa alla discussione degli articoli — Obbiezioni dei deputati Bembo e Maurogònato all'articolo 1, e spiegazioni del commissario regio — Osservazioni del deputato Restelli, e opposizioni del deputato Cancellieri.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

CASTAGNOLA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,111. Il presidente della società operaia di mutuo soccorso di Vittorio rassegna, in nome di quella, alcune considerazioni, affinché non venga dalla Camera sancita la proposta di legge per una tassa sul macinato.

12,112. Il comizio agrario di Sacile, provincia di Udine, appoggia la petizione inoltrata dal comizio agrario di Casale Monferrato, nella quale si chiedono provvedimenti a sollievo dell'agricoltura.

ATTI DIVERSI

RICCIARDI. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'avrà a suo tempo.

L'onorevole deputato Vollarò chiede alla Camera un altro congedo di una settimana.

L'onorevole Carleschi, per motivi di salute, chiede un congedo di quattro giorni.

(Questi congedi sono accordati.)

Annunzio alla Camera il risultamento della votazione per la nomina di cinque commissari della Commissione generale del bilancio.

Le schede furono 224, la maggioranza 113. Si trovarono nell'urna 62 schede bianche.

Il generale La Marmora ottenne voti 80, Peruzzi 79, Monti 58, Crispi 35, Di Monale 33, Spaventa 26, Cappelini 21, Villa-Pernice 21, Cairolì 23. Gli altri voti andarono dispersi su molti deputati.

Per tal guisa nessuno dei candidati avendo ottenuto

la maggioranza assoluta che è richiesta, si procederà ad una seconda votazione nella tornata di domani.

Prima di mettere ai voti il processo verbale, do facoltà di parlare sul medesimo all'onorevole deputato Ricciardi.

RICCIARDI. Prego gli onorevoli miei colleghi di prestarmi un po' d'attenzione.

Desidererei che fosse registrato lo stranissimo fatto occorsomi ieri. Voglio accennare al rifiuto fattomi di dire un'ultima parola, secondo la consuetudine antica della Camera, quando si tratta d'interpellanze.

L'interpellante ha il diritto di dire, se non altro: io sono o non sono soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro da me interpellato. Ora io non potetti fare nemmeno una semplice dichiarazione. Il perchè protesto contro un tal fatto, non accusando, per altro, nè il presidente, nè la Camera, nè il regolamento, e facendo solo caldissimi voti affinché lo sconcio da me lamentato non si rinnovi per l'avvenire.

Pregherei poi l'onorevole presidente e la Camera di permettermi di fare oggi la dichiarazione brevissima che avrei voluto fare nella tornata di ieri.

PRESIDENTE. Innanzi tutto debbo rispondere al deputato Ricciardi che io ravviso inopportuna la sua protesta, mentre non gli è stato negato verun diritto, nè si è commesso a suo danno veruna infrazione del regolamento.

Egli afferma che l'interpellante ha diritto di replicare; che egli non potè fare nemmeno una semplice dichiarazione. Sin da ieri io gli osservai che ciò non è punto consentito dal regolamento. Aggiunsi ancora, come già dissi altre volte, che, direi quasi, per una consuetudine invalsa, la Camera solleva non rifiutare tal facoltà all'interpellante che ne faceva domanda, parendo cosa naturale e logica che questi, dopo aver udito il

ministro interpellato, potesse ancora rispondere; ma che quando egli ha fatto simile domanda si era già chiusa la discussione, e per conseguenza non si poteva ammettere, senza un voto della Camera, la sua istanza.

Lungi dunque dall'avverarsi un fatto stranissimo, come ha allegato l'onorevole Ricciardi, le cose procedettero colla massima regolarità.

Innanzitutto apparisce ben chiaro che il diritto a cui egli accenna non è accordato dal regolamento; in secondo luogo egli non può affermare neppure che non siasi usata verso di lui la cortesia che per l'addietro si ebbe verso gli altri interpellanti, poichè la facoltà di replicare non la chiese in tempo opportuno.

E si noti ancora che, dopo chiusa la discussione, si è fatta una eccezione riguardo al deputato Oliva; si è, cioè, stabilito di accordargli la parola unicamente per chiedere alcune spiegazioni di fatto. A me pare quindi che, se l'interpellante avesse voluto replicare, gli si offriva allora un'occasione opportuna di chiederne facoltà alla Camera.

Non posso dunque considerare come valida la sua protesta contro il fatto che ha allegato.

In quanto poi alla sua domanda di fare oggi le repliche che avrebbe voluto contrapporre nella tornata di ieri, rientrando così nella discussione che ieri venne chiusa, tal cosa, me lo perdoni l'onorevole Ricciardi, è contraria non solo al regolamento, ma anche alla logica.

RICCIARDI. Non intendo di riapirla.

PRESIDENTE. Si riaprirebbe evidentemente, anche senza che ella ne abbia intendimento. Se viene ammesso che ella possa fare osservazioni, egli è palese che, se queste non garbano a qualche deputato od ai ministri, essi hanno il diritto di replicare, e quindi ella vede come il dibattimento verrebbe a riaprirsi. Ad ogni modo, per finirla più presto, io consulterò la Camera, se così domanda.

RICCIARDI. Sì, abbia la compiacenza di consultarla.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà.

L'onorevole Ricciardi insiste perchè io interpellii la Camera sulla sua domanda di fare una dichiarazione relativa all'interpellanza da lui mossa nei giorni antecedenti.

Chiedo se tale domanda sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La Camera delibera negativamente.)

(Il processo verbale della seduta di ieri è approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI TASSA SUL REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto per modificazioni alla legge della tassa di registro e bollo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Sei oratori sono iscritti per parlare sulla medesima. A tale proposito però mi si permetta di fare un'avvertenza.

La Camera sa che il progetto della Commissione si circoscrive unicamente ad alcune modificazioni a qualche parte della legge senza mutarne grandemente l'economia.

Ciò posto, io domando ai deputati iscritti sulla discussione generale se non istimino più opportuno di riservarsi di parlare su quegli articoli sui quali vertono le modificazioni. Così si eviterebbe una discussione generale, che può far perdere molto tempo, senza recare grande utilità alla legge stessa.

Il primo iscritto è il deputato De Luca Francesco.

Lo prego di dichiarare se aderisce alla mia istanza.

DE LUCA. Chiedo scusa; io non parlerò certamente dell'insieme della legge, ma su cose generali che la riguardano.

PRESIDENTE. Sta bene. Basta. Se ella insiste per parlare sulla discussione generale, è perfettamente nel suo diritto. Quindi io ritiro la mia proposta.

Ha facoltà di parlare sulla discussione generale.

DE LUCA FRANCESCO. Signori, chiunque si faccia ad osservare, analizzare l'andamento e lo sviluppo degli affari in generale, e possa metterli in correlazione colla legge intitolata *Tassa registro*, ossia sugli affari, deve convincersi che questa imposta non rende quello che dovrebbe fruttare. Da principio questo fu negato, ma poscia gradatamente si è venuto a ritenere che lo sconcio per il quale queste entrate che si speravano non vengono nelle casse dello Stato, sia uno sconcio della legge.

Io, signori, fui quello che, quando nella prima Legislatura italiana, si discusse quel progetto di legge sulla tassa registro e bollo, combattei, e distesamente combattei, quel progetto che mio malgrado divenne legge. Ma le mie previsioni sgraziatamente si verificarono, e l'erario patì penuria.

Io non sto qui a ripetere quello che allora io dissi, imperocchè quei deputati che sedevano nella prima Legislatura, forse potranno ricordarlo, e gli altri potranno, volendo consultare i resoconti, leggerlo.

Assentita adunque e stabilita la necessità che quella legge aveva bisogno di riforma, i ministri che si succedettero diedero opera a diversi progetti, e poi, nel 1866, una Commissione venne ad approvare utili modificazioni, le quali, variando la legge primitiva, vennero attuate nel 1867.

Ancora le entrate che si speravano da questa legge non si verificarono; le Commissioni generali del bilancio dal 1864 in qua e delle Commissioni speciali hanno tutte fatto voti perchè un miglioramento in quella legge si potesse arrecare.

Abbiamo dunque sott'occhio, e la legge del 1862 e quella modificata del 1866, che non sono quali dovrebbero essere.

Io reputo opportuno di constatare alcuni fatti nei quali credo siamo tutti d'accordo, vale a dire, in primo luogo, che la legge *Tassa registro* non rende tanto quanto dovrebbe; in secondo, che lo scopo comune, scopo dello studio e delle modificazioni consiste nell'ottenere con utili modificazioni quei risultamenti che da tutti si sperano; quindi credo non esservi punto di divergenza nè intorno allo scopo cui si mira, nè intorno alla necessità della riforma della legge.

In che dunque potranno esservi delle divergenze? Io sono d'avviso che una tassa registro debba essenzialmente avere tre caratteri: primo, che non sia odiosa od almeno lo sia quanto meno possibile; secondo, che annulli o diminuisca le frodi; terzo, che moltiplichi ed aumenti gli affari. A me pare che intorno a questo triplice carattere, non dovrebbe esservi discrepanza.

In che consiste dunque il nostro esame?

Consiste nello studio dei mezzi coi quali questo triplice scopo si possa ottenere. Perchè una tassa non sia odiosa o meno odiosa che sia possibile, è mestieri che rappresenti una specie di servizio che si rende al contribuente, una specie di tutela del suo diritto e del suo interesse col minimo disagio personale e colle minime spese estrinseche; poichè, se alla tassa, qualunque essa sia, aggiungete il valore del disagio personale e le spese che bisogna fare per ottenere quella registrazione, comprendete bene che la tassa non si mantiene nel valore primitivo, ma è aumentata d'assai. Dunque io penso che il mezzo perchè la tassa torni meno odiosa e sia possibile è quello di far sì che la medesima serva a tutela dei diritti dei privati, e dia meno disagio che si può tanto alle persone quanto nelle spese estrinseche. E perchè la tassa annulli o diminuisca la frode, è necessario rendere incorrispondente il lucro della frode al pericolo de' suoi effetti. Credo che questo non abbia bisogno di dimostrazione, poichè sente dell'assioma.

In terzo luogo, perchè gli affari aumentino, mi pare (ed anche la ragione economica consiglia) essere necessario che la tassa sia mite. Ora, se divergenza alcuna non v'ha nello scopo; se divergenza non v'ha intorno al carattere che deve avere la legge, le discrepanze possono nascere intorno a questi mezzi che valgano ad ottenere il triplice scopo da me enunciato. Alcuni opinano che le frodi si diminuiscano colla severità, colla molteplicità delle pene. Alcuni altri credono di non guardare all'aumento propriamente detto degli affari, ma all'intensità della tassa sopra i valori tassati. Ora queste divergenze è necessario che siano esaminate con ponderazione, poichè l'argomento richiede tutta l'attenzione della Camera. La legge del 1862, le modificazioni apportatevi, e con utilità, dalla Commissione nel 1866, ed il progetto attuale assolvono il nostro tema? Credo sinceramente di no.

Ciò essendo, senza addentrarmi nell'esame speciale degli articoli, io nella prima parte farò alcuni appunti

di natura generale al progetto della Commissione, e nella seconda parte poi m'intratterò alcun poco intorno all'insieme di questi mezzi che costituiscono veramente un sistema, e sottoporro all'attenzione ed alla benevolenza della Camera alcune riflessioni perchè possano essere prese, ove meritino di esserlo, in considerazione.

Prima di entrare in materia fo un'osservazione generale, ed è questa, che gli esempi di straniere nazioni non hanno per me grande efficacia. Le condizioni fra nazione e nazione sono diverse; quindi, non già perchè in qualche paese siansi adottate leggi gravose, noi dobbiamo sobbarcarvici per semplice imitazione. Guardando le cose nell'insieme, troverete che l'identità non è mai perfetta, e quindi l'applicazione degli esempi non dee considerarsi come una necessità, nè cosa consigliabile, ed è perciò che io non parlerò, come la Commissione ha fatto nelle tabelle, delle leggi del Belgio, della Francia e della stessa legge sarda: poichè noi discutiamo in merito, discutiamo da noi, cerchiamo la verità; cerchiamola pacatamente, ma non lasciamoci imporre dagli esempi di altre nazioni o da precedenti decisioni.

Fatta questa dichiarazione, vengo a formulare il primo appunto sul progetto della Commissione. La Commissione (ed è nel sistema) ha creduto di poter rialzare le tariffe. Essa trovò che le entrate non corrispondevano ai desiderii, e quindi stimò di poter raggiungere questi desiderii, che sono comuni a tutti, coll'elevazione delle tariffe.

Perchè questo esame possa tornare alquanto proficuo, io prenderò come punto di partenza due dati statistici.

In primo luogo io ho avuto cura di esaminare gli archivi notarili della provincia di Napoli, per vedere il numero degli atti notarili che si erano fatti in un dato periodo di tempo, prima dell'attuazione della legge del 1862, ed ho trovato che nel 1858 gli atti notarili di quella provincia furono 66,240, nel 1859 65,520, nel 1860 67,164, nel 1861 69,001, nei primi cinque mesi del 1862, vale a dire prima dell'attuazione della legge, 29,518, che corrispondono a tutto l'anno a 70,843. Negli ultimi sette mesi del 1862, quando cioè la legge funzionava, si riducono a 16,830, che per tutto l'anno corrispondono a 28,852.

Questo dunque è lo stato precedente, in quella provincia, degli atti notarili, prima dell'attuazione della legge, e dopo l'attuazione nel primo anno, cioè nel 1862.

Nel 1863, quando la legge era in piena attuazione, tutti gli atti furono appena 31,207, nel 1864 30,810.

Da questo specchietto risulta chiarissimo che, prima del 1862, il numero degli atti era molto elevato, e che dopo l'applicazione della legge è diminuito per oltre la metà.

Vengo al secondo dato statistico che io rilevo dalla bellissima ed accurata relazione della Commissione,

che io ho letto con soddisfazione e in cui ho ammirato la parsimonia e l'atticismo dell'onorevole relatore.

Avendo dato un ragguaglio di analogia fino al 1864; ed, attuata la legge del 1862, fatto confronto degli atti (per esempio di quelli relativi all'alienazione immobiliare) dell'anno 1865 o del 1866 con quelli del 1867, in quale anno ha funzionato la legge modificata nel 1866, il risultamento è il seguente: cioè che gli atti di alienazione immobiliare nel primo semestre del 1867 superano di 23,335 quelli del semestre del 1865, e di atti 37,024 gli altri correlativi del 1866.

Da questi due dati risulta chiaramente che la diminuzione della tariffa ha portato colla legge del 1866 un aumento nel numero degli affari, come col primo dato statistico ho dimostrato che prima dell'attuazione della legge del 1862 gli atti erano maggiori, e che dopo l'applicazione della legge, partendo da dati di un'importante provincia italiana, si ridussero a meno della metà.

Ma, signori, a prescindere da questi dati statistici, che sono dati di fatto, non vi è forse la ragione per la quale la modicità della tassa aumenti il numero degli affari? Credo che nessuno sia per rivocarlo in dubbio, e, così essendo, una maggiore dimostrazione sarebbe affatto superflua.

Però qui sorge un'obbiezione: Se nel 1867 il numero degli affari ha superato di 37 mila quello del 1866, pur nondimeno l'entrata è stata minore; ora siccome noi, dice la Commissione, ci preoccupiamo di quello che riguarda la maggiore entrata, ne segue che noi crediamo che con una piccola elevazione della tariffa possiamo supplire a quella deficienza che si è trovata, mentre gli affari si sono aumentati, e l'entrata non è accresciuta. Mi permetta la Commissione, ma questo ragionamento peccherebbe precisamente di base, perchè ammettendo dati incerti e variabili, si cadrebbe nell'errore; e sarebbe certamente incerto e variabile il valore tassabile, e quindi la tassa. Così un affare che abbia immenso valore, per esempio 100 milioni, porta all'erario uno, due o tre milioni; ma cento affari vi possono essere di valore minimo che insieme presi non vi danno la centesima parte di quella somma.

Questo adunque non è un dato positivo da cui si possa partire per formare un calcolo. E veramente tenuto in conto lo sviluppo economico ed industriale del paese, non deve farsi assegno sul valore tassabile, ch'è meramente accidentale, ma sul numero crescente degli affari. Quindi, se per di più il valore tassabile non è un dato costante, non è neanche un dato razionale. D'altronde coll'aumento del numero degli affari avete forse lucrato solo quello ch'è incasso materiale della tassa sul valore tassabile? Non avete forse introitato qualche altra cosa? Non avete forse avuto uno spaccio maggiore di carta da bollo, il cui consumo cresce col moltiplicarsi degli affari?

Si sa in fatti che il consumo della carta da bollo cre-

sce in proporzione della quantità degli affari, e non in proporzione dei valori. Non avete avuto i maggiori proventi di archivio? Non avete avuto i maggiori aumenti di repertorio?

Oltre a questo non avete avuto le mercedi date agli ufficiali pubblici che, venute nella circolazione generale, hanno costituito una ricchezza pubblica aumentando la quota delle contribuzioni? Dovete dunque por mente all'aumento degli affari. Perciò, a parer mio, preme assai che il legislatore rivolga il suo pensiero a far sì che la tassa sia tale da non impedire siffatto incremento degli affari, da non incepparne lo sviluppo e l'andamento di essi, da non ristagnare i capitali, da non paralizzare le risorse industriali, commerciali ed economiche, da non esaurire insomma le fonti della privata e della pubblica ricchezza, poichè, così procedendo, voi avete pure procacciata una maggiore attività industriale e così un beneficio sociale. È chiarito adunque e col ragionamento e coi dati statistici che quando la tassa era minore gli affari erano maggiori, ed è pur dimostrato ch'è un errore l'elevare le tariffe.

Un secondo appunto, che io fo alla Commissione, riguarda la tassa sulle successioni dirette e sul tassare *al lordo*.

Per la prima parte io debbo dire che il principio di colpire le successioni dirette incontra due scogli che sono nella coscienza universale: l'uno è che voi violate i diritti del condominio, e il secondo è che voi distruggete l'armonia delle famiglie.

Nell'organizzazione delle famiglie in Italia (e dalla buona organizzazione di queste ne viene il buono ordinamento del comune), nell'organizzazione delle famiglie in Italia, quando vi è un capo, tutto il lavoro che fa la famiglia sta sotto il nome del capo stesso. Quindi vi è il condominio, vi è il concorso del lavoro. Ebbene, i membri di questa famiglia, che hanno lavorato, che non hanno diritto alcuno, debbono pagare la tassa su ciò che loro appartiene in parte a titolo di dominio, su ciò che loro appartiene a titolo del lavoro contribuito. Questi principii costituiscono la base dell'economia della famiglia, rimontano e mettono capo ne' tempi primitivi.

Ricordatevi che la tassa sulle successioni ereditarie cominciò ad essere consigliata ed ammessa ne' tempi di Augusto per rassodare il dispotismo militare, e non potette esigersi tranquillamente fino a' tempi di Tiberio: e poi fu mai sempre reietta o riprodotta a seconda che un regolare Governo o una cieca reazione tennero lo scettro sulle genti latine.

La seconda osservazione è quella, che voi distruggete l'armonia delle famiglie. E perchè? Quando il lavoro unito di tutti i membri di essa non deve loro portare danno, come è ora, tutti concordano perchè la prosperità comune si accresca; ma quando debbono temere il proprio lavoro vada perduto; quando debbono temere di non esser più condomini, allora che avviene?

Che il lavoro andrà disgregandosi, e ciascun membro della famiglia non coopererà per lo bene comune, ciascuno agirà per suo conto, e così l'armonia famigliare verrà meno, verranno dissidi e contrasti, l'autorità paterna scemerà di prestigio, mancherà la maggior forza emanante dalle forze riunite, e l'interesse individuale prevarrà prematuramente su quello della famiglia medesima. Le famiglie ben organizzate e concordi, morali ed economie, vi sono arra che il comune che ne risulta sia del pari morale e bene organizzato.

Voi, col vostro progetto, offendete il principio morale ed economico della famiglia, e gettate il germe di un danno sociale. Quindi è che io credo che la tassazione delle successioni dirette sia una cosa contraria non solo alla giustizia, ma anche alla moralità dei principii ed alla economia delle famiglie.

Ma fo una seconda osservazione, ed è questa: non vi accorgete voi che, volendo tassare a lordo, distruggete in primo luogo un principio di diritto che dai tempi dei Romani, attraverso dei secoli, è mandato a noi ed è mantenuto nel Codice, vale a dire che l'asse si computa dedotto *ære alieno*, dedotte le passività? Le passività costituiscono una cosa altrui, non sono una cosa nostra. Ebbene, perchè voi con una legge di tassa venite ad attentare, a distruggere quel principio che sta nel vostro stesso Codice, ereditato dalla sapienza romana?

Ma, si dice, i Francesi hanno anche una legislazione la quale mette capo in quella romana, eppure essi ammettono la tassa al lordo.

Ma, signori, anche in Francia questo regime tassatorio è in contraddizione della stessa legislazione francese.

Ed io vi domando se sia cosa giusta di far sì che le leggi di tassa distruggano le disposizioni positive del Codice.

Io credo che non sia lecito.

Ma d'altronde, se anche l'esempio della Francia potesse valere, riflettete voi ad una cosa, cioè: avete voi la stessa ricchezza, siete voi nello stesso grado di prosperità della Francia, pagate voi forse tutte le tasse che essa paga in corrispondenza della sua ricchezza? Ed al contrario, forse i Francesi pagano il sale come lo pagate voi, o meno di voi? Forse i Francesi pagano la tassa sulla ricchezza mobile come la pagate voi? Avete voi l'amministrazione interna così esatta e così bene armonizzata come la Francia? In altri termini, avete voi le stesse vessazioni fiscali che ha la Francia, o ne avete delle maggiori? E se i Francesi sono più ricchi, non hanno essi altre risorse per accumulare una somma maggiore onde pagarle, anche non dovute, anche non tenuto conto di un principio di giustizia, perchè tutti si trovano nelle loro comodità, e si trovano forse nella giusta misura, mentre voi nol sareste?

Io diceva dappriincipio: gli esempi non impongono

alla ragione; non bisogna mai prendere a distruggere un principio di diritto per poterlo dire adattato ad un maggiore incasso.

Farò ora un'altra semplice riflessione. Non vi accorgete voi che colpite due volte la medesima e identica cosa?

Voi tassate sotto forma di attività ereditaria nella successione del creditore quello che voi tassate sotto forma di passività ereditaria nella successione del debitore: è egli lecito, io vi domando, di fare che una medesima e identica cosa sia soggetta ad una duplicazione di tassa? Io non lo credo.

Ma questa duplicazione di tassa e violazione di diritto ve la consiglia forse la civiltà? Ma questa non vi può consigliare mai nè contro i principii sacrosanti della giustizia, nè contro le sanzioni più sacrosante della vostra legislazione; ed io dico di più che, per quanto queste violazioni si scostino dalla legge e dalla giustizia, per altrettanto corrompono e demoralizzano.

Vengo ad un terzo appunto, ed è che io deploro, per gli stessi principii che ho adottati, il malvezzo di attentare a distruggere le sanzioni positive del Codice civile; io deploro l'essersi tolta la forza probatoria alle scritture private, le quali non siano registrate in un dato periodo di tempo, e vi dico che questa vostra misura, a prescindere anche dalla inconvenienza, non vi è utile, e ve lo dimostro in poche parole.

Voi che cosa togliete? Non l'azione (e bene ha fatto la Commissione di non togliere l'azione), ma voi togliete solamente che questa azione non possa essere provata mercè quella scrittura non registrata in un dato periodo di tempo: ma, o signori, se questa prova manca, il creditore, il quale deve munirsi di prova, quando naturalmente fa la sua contrattazione, credete voi che non si munisca di tutto quello che per equipollenza vale a provare il suo credito, non ostante il chirografo non registrato?

Or bene, escludetemi tutte le obbligazioni che nascono dai titoli pubblici, perchè qui si tratta non già di questi, ma di scrittura privata; dividetele in titoli di alto e di minimo valore: quelli che risultano da scrittura privata, per valori minimi sotto le lire 500, possono essere provati per testimoni; poichè, lo sapete meglio di me, per 500 lire la prova testimoniale è ammessa: dunque è inutile questa sanzione. Per le somme rilevanti è chiaro che, se dipendono da titoli pubblici, è inutile la sanzione; e se dipendono da scritture private, la tutela che ciascuno esige pe' suoi interessi, fa provvedere con le maggiori garanzie, siano ipotecarie od altrimenti, e senza esporri alla temuta omissione del registro: ed in questo altro caso la vostra ideata sanzione pur torna inutile.

Per le somme medie è lo stesso, perchè, specialmente questa dichiarazione chirografaria è quasi sempre unilaterale, o pure, essendo bilaterale, viene rilasciata a scadenza determinata e con data in bianco.

Ed allora che cosa farete? Quando la scadenza è determinata e non è pagata, andate al registro, e siete sempre in tempo, perchè mettete la data che credete. Or queste cose ignora solo chi è ignaro degli affari, specialmente forensi.

Ma, a prescindere da ciò, io vi dico: non vi sono forse altri mezzi che vi arrechino le stesse obbligazioni?

Io, signori, sono adesso ex-avvocato, perchè non esercito più; ma ho avuto lunga pratica degli affari, e posso dirvi con certezza queste parole: dalla vostra tassa di registro, meno la fatalità delle successioni (perchè la morte è fatale), meno tutte le cautele che si vogliono prendere nella conservazione delle ipoteche per la trasmissione delle proprietà garantite mercè la trascrizione o l'iscrizione creditoria, tutto il resto vi può essere frodato, e legalmente frodato, senza che voi abbiate niente a ridire; poichè, vi dico, vi sono dei mezzi, e dei mezzi legalissimi, che, supplendo per l'uomo accorto a tutto quello che la legge non può prevedere, naturalmente la tassa viene o annullata o diminuita.

Ora vi dirò: quando vi è dimostrato, a prescindere dall'inconvenienti, a prescindere che voi distruggete un principio di legge che il Codice sanziona; quando vi è dimostrato che l'utilità che volete sperare non esiste, io vi domando: a che questa misura? Per dare l'esempio di distruggere una sanzione del Codice e ricavarne nulla, per far sì che finzioni e simulazioni succedano alla legittimità ed alla sincerità delle contrattazioni? Voglio sperare che la Camera abbandonerà questo sistema.

Un'ultima cosa che non è veramente un appunto, è un voto. Desidererei che in tutte le tasse che riguardano affari, in tutte le tasse maggiori che superano quelle imposte per le alienazioni immobiliari, la tassa si riducesse a poco più del livello della tassa delle alienazioni medesime. Se il due e mezzo per cento oggi è stabilito, vorrei che tutte le tasse maggiori, siano donazioni fra estranei, siano quelle fra i collaterali, siano tutte quelle tasse che vanno all'11, al 10, al 9 per cento le toglieste via, e le metteste un poco superiori a quella che riguarda le alienazioni. E perchè? È facilissimo spiegarlo.

Perchè quando le tasse sono così alte e spropositate lungi dal fare un atto di donazione si farà un atto di compra-vendita. Così oggi si fa per evitare le tasse maggiori. È vero che sempre l'orgoglio non è soddisfatto, e la vanità spesso viene ad essere oltraggiata, perchè il donante vuol comparire tale, e vuole che il donatario gli sia grato. È vero questo, ma è vero che si mantiene quando la tassa maggiore è di poco superiore la tassa dell'alienazione, ma non quando vi è la sproporzione dal due e mezzo all'11, al 10, al 9, all'8 per cento. Fatti questi tre appunti, e fatto questo voto che io presento alla Commissione, ho detto che par-

lerò in secondo luogo di un sistema che io credo possa essere rispondente a quella triplice caratteristica che io poc'anzi ho annunziato come necessaria ad una legge di tassa, vale a dire che essa rappresenti una specie di servizio al contribuente, che tuteli il suo diritto e il suo interesse col minimo disagio personale, e colla minima spesa, e che valga ad annullare, a diminuire le frodi, e ad aumentare gli affari.

Naturalmente, o signori, gran parte delle frodi che oggi si commettono dipendono o da molta sapienza degli agenti governativi, o da molta insipienza dei medesimi.

Dove vi è insipienza spesso avviene che la definizione dell'atto non viene data troppo giustamente; e dove vi è troppa sapienza, spesso avviene che vien data una definizione che minuisce la regolare tassa sul valore dell'atto.

Questa falange burocratica è mestieri che sia diminuita, che sia migliorata ed insieme che sia messa al punto in cui uno debba essere giudice del valore dell'atto che tassa, semprchè dunque vi può essere un mezzo che vi fa ottenere la registrazione dell'atto, e dall'altra via non nuoce ai diritti della finanza intorno alla tassa graduale che dipende dalla definizione del valore, credo che debba essere accettato il metodo, che varrebbe, quando che sia, a riformare l'attuale sistema.

Ora io enuncierei così il sistema, che credo adatto ai nostri bisogni.

1° Che siavi in ogni comune (non capoluogo di provincia, o di circondario con residenza di un tribunale) ufficio di registrazione annesso alla cancelleria municipale;

2° Che siavi registrazione di pura formalità a tassa fissa che assicuri la data e la facoltà di uso della carta registrata: e registrazione a tassa graduale, secondo i casi e modi appresso designati;

3° Che la registrazione di pura formalità sia classificata in quattro categorie, cioè per gli atti privati, per quelli delle autorità costituite, per quelli dei notai e per quelli degli agenti di esecuzioni e delle intimazioni;

4° Che la registrazione di pura forma sia effettuata coll'apposizione di un corrispondente francobollo a cura del cancelliere municipale, il quale dovrebbe segnare la data, soscrivere ed apporre il suggello comunale su di uno degli angoli inferiori del francobollo;

5° Che il versamento del prezzo del francobollo sia effettuato presso il tesoriere comunale, il quale pure dovrebbe segnare la data, soscrivere ed apporre il suggello sur uno degli angoli superiori del francobollo;

6° Che senza le due sottoscrizioni del cancelliere e del tesoriere comunale, in corrispondenza del numero del repertorio, come di seguito si dirà, la formalità della registrazione sia considerata come non fatta;

7° Che un repertorio sia tenuto nell'ufficio di can-

celleria ed un altro nell'ufficio di tesoreria (formati secondo le istruzioni che si daranno col regolamento), nei quali si segneranno per numero d'ordine le adempite formalità;

8° Che i bilanci fra i valori dei francobolli e del danaro incassato siano mensilmente formati; mercè conti correnti fra l'agente del tesoro provinciale e gl'indicati agenti comunali;

9° Che nei capoluoghi di provincia o nei capoluoghi di circondario, quando sia residenza di tribunale, vi sia un ufficio speciale di registrazione per assumere non solo le funzioni determinate nei comuni pel cancelliere e tesoriere comunali, ma quelle per la registrazione a tassa graduale, secondo le norme in seguito dettate;

10. Che l'archivio per gli atti di registrazione sia nel capoluogo della provincia;

11. Che la tassa fissa per tutte le citazioni, intimazioni, atti di precetto, di comando e di esecuzione sia di 50 centesimi.

Per gli atti sotto firma privata e per quelli giudiziali volontari contenziosi dei conciliatori, quando le parti crederanno sottoporli a registrazione, sia la tassa fissa di una lira.

Per gli atti delle autorità costituite mandamentali e comunali, e per gli atti notarili in brevetto, sia la tassa fissa di lire due.

Per gli atti delle autorità costituite provinciali e circondariali, e per gli atti notarili in minuta, sia la tassa fissa di lire quattro;

12. Che quando ad un atto o scrittura qualunque venga posto un francobollo di un valore minore a quello indicato, la registrazione si consideri come non avvenuta;

13. Che nei capoluoghi di provincia e di circondario con residenza di tribunale vi sia una Commissione liquidatrice per le tasse graduali, composte da un agente del pubblico Ministero, da un agente del tesoro e da un sostituto cancelliere del tribunale con le funzioni di segretario;

14. Che non sia ammessa liquidazione di tassa graduale quando manchi la registrazione di pura formalità;

15. Che le forme di procedimento per le Commissioni liquidatrici siano determinate per regolamento;

16. Che, liquidata la tassa graduale, e pagata sia ammesso il documento per l'esperimento dell'azione promossa o da promuovere, salvo gravame o richiamo presso il magistrato ordinario, secondo le forme dei giudizi sommari;

17. Che sia ammesso a tassa graduale qualunque movimento nella ricchezza mobiliare od immobiliare, sotto qualunque nome possa designarsi. È solo fatta eccezione a questo principio in favore della successione diretta tra ascendenti e discendenti:

a) Pel movimento immobiliare con trasferimento di

proprietà, sia di compra-vendita, donazione, permuta, successioni, anticresi, enfiteusi, ecc., la tassa sia del..... per cento sul valore;

b) Pel movimento mobiliare ne'trasferimenti di proprietà, qualunque la forma, sia la tassa di per cento sul valore;

c) Pel movimento immobiliare e mobiliare, senza trasferimento di proprietà, come per fitti, mutui, uso, usufrutto, ecc., ecc., sia la tassa di per cento sul valore;

d) Per tutte le altre contrattazioni inducenti movimento industriale, economico, personale, nel quale risulti in modo qualunque l'utile, la ricompensa, la mercede, ecc., ecc., sia la tassa di per cento sul valore;

18. Che il valore sia desunto o da imponibile fondiario o da fitti o da documenti inducenti principii di analogia od, in mancanza, da quelle regole dettate nei Codici per determinare le competenze, o nelle leggi speciali per determinare il valore litigioso negli affari contenziosi. Nel concorso di vari elementi di valutazione si stia al valore più alto. Quando risulti indeterminato il valore si prenda il medio tra un minimo presunto di 500 lire ed un presunto massimo di 10,000 lire. Ed in nessun caso si faccia ricorso per determinare il valore controverso a stima o perizia, a meno che la parte non la reclami e la faccia a sue spese;

19. Che la metà dei diritti che si esigono per repertorio si versi nelle casse di registrazione, e l'altra metà ceda a favore di coloro che sono obbligati a tenerlo;

20. Che la remunerazione al cancelliere comunale ed al tesoriere comunale, per le indicate funzioni loro affidate, sia del 4 per cento sulla totalità della riscossione dal tesoriere fatta, in corrispondenza del valore dei francobolli esitati;

21. Che agli agenti della registrazione nei capoluoghi di provincia o di circondario ove risiede un tribunale, segua a darsi l'attuale remunerazione;

22. Che tutti gli uffici governativi, provinciali o comunali, di qualunque sia denominazione, presso i quali si vuol far uso della carta registrata di pura forma, sono-obbligati a respingere gli atti presso la Commissione di liquidazione;

23. Che le Camere notariali, gli uffici di conservazione ipotecaria, le agenzie del tesoro, le direzioni delle contribuzioni dirette, delle indirette, dei catasti, ecc., sono del pari obbligati a respingere, alla suddetta Commissione di liquidazione, gli atti loro pervenuti sia per visto di protocolli, o per adempimento qualunque, uniformemente al preaccennato articolo 16;

24. Che per l'esecuzione dei provvedimenti suindicati, le norme e le misure analoghe saranno contenute nel regolamento.

Ora, l'obbiezione principale che si presenta a questo sistema è la seguente: quando e come tutti gli atti ai quali sia apposta la registrazione di pura formalità

possano o debbano essere presentati a questa Commissione per poter fare la liquidazione legale.

Signori, la risposta è facile.

Distinguiamo gli atti in pubblici e privati, e troveremo sempre il mezzo come far sì che la liquidazione possa essere fatta e senza ingombro e senza ritardo.

Per gli atti notarili non vi è dubbio che, essendo atti autentici e dovendo andare al visto della Camera notarile, vi è il mezzo, ancorchè la parte non volesse, vi è il mezzo preciso di fare la liquidazione, e poichè senza questa liquidazione quel titolo non sarebbe messo in uso per la conservazione delle ipoteche, ove si dovesse trascrivere un titolo di trasferimento, nè ove si dovesse iscrivere il titolo di un credito, e neanche verso la direzione delle contribuzioni dirette quando si trattasse di cambiare l'intestazione di un fondo.

In altri termini, tutto ciò che parte dall'autorità e parte dal notaio sono atti pubblici che devono farsi in un periodo di tempo che non può oltrepassare l'anno.

Quindi la liquidazione sul valore l'avreste da una Commissione la quale non ingannerebbe le finanze, e non si lascierebbe ingannare dai contribuenti, e l'avreste in un periodo di tempo breve, e l'avreste esatta e giusta in modo tale che non vi sarebbero quelle frodi che oggi l'erario prova.

Ma la scrittura privata; i valori contenuti nella scrittura privata come potete metterli nella certezza che saranno liquidati anche in un breve termine possibile?

Signori, la scrittura privata bisogna metterla sotto l'egida dell'interesse privato. La scrittura privata o contiene trasferimento di proprietà, e l'acquirente è naturale che cerchi di avere la trascrizione; o contiene un titolo di credito, e allora naturalmente il creditore vuole prendere ipoteca sui beni del debitore.

Quindi le due classi principali di obbligazioni per le quali le scritture si fanno, ottengono precisamente per mezzo della trascrizione o della iscrizione ipotecaria la liquidazione per la necessità della tutela dei loro interessi. Restano le scritture di valore minore, le quali potrebbero non essere presentate alla liquidazione del loro valore. Ma quello che voi perdereste in questa parte, ripeto, non lo avreste ad usura guadagnato in quelle registrazioni di formalità, le quali da tutti sarebbero praticate perchè fatte senza disagio e senza dispendio, e perchè si tratterebbe di farle nel proprio comune ed a tutela del proprio interesse?

E badate, o signori, che il metodo che io vi presento, non annulla, ma semplicizza il sistema delle tasse graduali e proporzionali.

Sarebbe utile di riformare la tariffa, ma, se anche non la volete riformare in questo senso, anche volendo applicare la legge colla tassa graduale che oggi è in vigore, il metodo ch'io vi propongo non distrugge la sostanza della tassa, ma vi distrugge tutto quello

che è disagio delle persone, ma vi distrugge tutto quello che è un dispendio al di là della tassa, ma vi distrugge l'abuso degli agenti del Governo, ma vi distrugge tutte quelle frodi le quali provengono, come vi diceva da principio, o dall'insipienza o dalla troppo sapienza degli agenti governativi.

Colla tassa di pura formalità voi avreste già assicurata un'entrata e ben rilevante, perchè quando il contribuente, quando il cittadino trova modo di registrare le sue carte, foss'anche una lettera, e le trova a registrare nel comune, ha un gran vantaggio, poichè fa ciò senza esporsi al disagio d'un viaggio che spesso è lunghissimo è pericoloso, come nelle provincie meridionali, dove prima in ogni mandamento vi era un ricevitore di registro e bollio, ed oggi molte di queste agenzie nei capoluoghi sono abolite, in modo che due mandamenti debbono servirsi del ricevitore d'uno stesso capoluogo, e questi mandamenti spesso sono interrotti da fiumi e da cattive strade, e dove la sicurezza personale non è certamente garantita; e quindi colui che vuol procurarsi una registrazione deve sopportare il disagio personale d'andare da un luogo ad un altro, a fare forse 15 o 18 chilometri, e poi deve pagare per farsi accompagnare, o se deve mandare qualcheduno, deve pur pagarlo. C'è dunque disagio personale, e dispendio maggiore. E così la tassa non è più quella della tariffa, ma è sopraccaricata del valore del disagio personale e delle spese occorse per ottenere la registrazione.

Al contrario quando il contribuente potesse ottenere questa registrazione nel comune, mediante una modica tassa, egli vi ricorrerebbe facilissimamente, poichè credete pure che il proprio interesse è un buonissimo consigliere, ed il proprio interesse allora consiglia la frode quando si tratta d'incontrare una spesa smisurata, e non in proporzione col pericolo cui s'andrebbe incontro commettendola. Con questo sistema voi potreste togliere tanti agenti i quali vi portano incaglio, anzichè prestarvi un utile servizio. Poichè nei capoluoghi di mandamento potrebbero essere preferiti quelli che oggi avete, con qualche emolumento, mentre quelli nei comuni non avrebbero altro se non che il diritto di repertorio a loro vantaggio, ed un aggio non oltre il 4 per cento.

D'altronde, come io diceva poc'anzi, le tasse graduali non vanno ad essere annullate.

Io non approvo le tariffe come sono oggi, non entro neppure nel merito delle medesime, e non entrando nel merito delle tariffe vi dico che voi grandissimo profitto ricaverete dalla tassa di registro di pura formalità; che voi nulla perderete in quanto alla liquidazione, che parta da una Commissione, e non dall'arbitrio dei vostri agenti; che sarete meglio guarentiti, poichè, essendovi una Commissione che liquida, non sarebbero i contribuenti esposti a quelle vessazioni che oggi subiscono; e che, potendo liquidare dopo la registrazione

di pura formalità, non sono costretti dai termini i quali sono obbligati di violare spesso, poichè non sono nella circostanza fisica e morale ovvero economica di potere soddisfare.

Signori, io vi ho esposte queste poche idee che mirano ad un sistema, secondo me, molto facile, che la mia esperienza, avvezza in mezzo al popolo, ha potuto constatare.

Io vi presento queste osservazioni, non come un progetto di legge, e neanche come un emendamento, perchè comprendo che ora si tratta di modificazione e non di radicale riforma della *Tassa registro*; ma le manifesto alla Camera ed al Ministero, perchè ne faccia oggetto di esame. Se poi parranno cose strane e poco o nulla pratiche e concrete, si trascurino pure. Il tempo ne farà ragione.

Il tempo è un gran galantuomo. In quanto a me sono convinto delle cose che ho esposte, e senza una profonda convinzione non le avrei presentate al vostro giudizio.

Quanto a me, credo di aver fatto il mio dovere e null'altro che il mio dovere. (Bravo! a sinistra)

MELCHICRRE. Sorgendo a parlare intorno allo schema della legge di modificazione di registro e bollo, il mio compito è molto facile dopo il discorso dell'onorevole De Luca.

Io non ripeterò le sue argomentazioni, le quali, in gran parte, erano quelle che io avrei voluto esporre alla Camera sul merito della legge che ora si deve discutere.

Io non mi fermerò neppure a dire la mia opinione sul sistema tributario che l'onorevole De Luca vi ha esposto, e che, per la sua semplicità e sicurezza ed economia di percezione, sembra che dovrebbe essere accolto dalla Commissione, la quale sopra diversi punti del suo lavoro ha saputo ancora meritare gli elogi di questo economista e finanziere.

Io però, più difficile, non sono rimasto così lieto e così compiaciuto degli studi e delle teoriche e de' metodi che sono stati enucleati e condotti dalla Commissione come lavoro in generale, quantunque a parecchie idee svolte e ad alcune dottrine stabilite nella relazione dell'onorevole Corsi, sulle materie in discussione, io mi accosti ed avvicini.

Qual è la ragione per cui io non abbia ricevuto la stessa impressione favorevole in quanto al merito del lavoro della Commissione? Mi fu suggerita da un'idea precisamente che io ho raccolto dalla relazione che ho sotto gli occhi. La Commissione, per mezzo dell'onorevole Corsi, ha rifermato che le tasse di registro frutteranno come frutteranno quelle di bollo, quando le legislative prescrizioni che le impongono, divengano di popolare conoscenza.

Ora io vorrei sapere come, essendo in vigore oggi nel regno d'Italia una legge sul registro e bollo che si compone di molti articoli ed a quella legge facendo se-

guito eterni e lunghissimi regolamenti che imbarazzano le menti dei più esperti e pazienti conoscitori delle leggi, possa un progetto di serie modificazioni, nel modo come è stato condotto dalla Commissione, renderne popolare la conoscenza. La Commissione ha sostenuto: i principii della legge del 14 luglio 1866 rimangano inalterabili, l'economia di quella legge non si vuol turbare, ma alle disposizioni di essa bisogna arrecare modificazioni essenziali e profonde; e queste siamo noi venuti proponendo, aggiunge il suo onorevole relatore. Ora questo sistema, o signori, è un sistema (mi si passi la frase; io rispetto altamente l'onorevole relatore e gli onorevoli componenti della Commissione), è un sistema empirico, è un sistema che non produrrà giammai lo scopo vagheggiato dalla Commissione per rendere popolare la conoscenza della legge sul registro e bollo, e sulle molte e gravi aggiunte e modificazioni che ad essa si vogliono fare, perchè divenga più produttiva, perchè sia in pace tollerata dal paese nostro, e perchè in fine l'erario ne tragga vantaggio ed il credito pubblico si ristori. Per potere divenir una legge popolare debb'essere giusta, chiara certa e semplice in ciò che comanda e prescrive, debb'essere facile nell'esecuzione, e compilata in modo che l'armonia di tutte le sue parti salti agli occhi di qualunque popolano che sappia leggere e scrivere.

Ora, quando rimanesse in vigore la legge del 14 luglio 1866 colle modificazioni radicali ed arditissime che ora si vogliono introdurre, col sistema delle marche di registrazione sopra atti giudiziari, sopra tutte le quietanze le quali sono infinite e di diversa natura e di varia indole, che interessano tutti gli atti, tutti i movimenti, tutti gli affari della vita civile, sfido anche i filosofi della Camera dei deputati del regno d'Italia ad essere sicuri che la carta di cui si serviranno per le loro convenzioni e ricevute e che le marche appostevi siano precisamente quelle dalla legge richieste. Eglino dovranno consultare prima la legge del 14 luglio 1866, poi la legge che si profondamente la modifica, poi gli interminabili regolamenti che a questa faran seguito.

Per tal guisa, come potrà diventare popolare la conoscenza della legge, come potrà essere afferrata e scorta l'armonia tra tutte le sue parti? Come potranno i popolani comprendere le disposizioni d'una legge che si modifica in modo così profondo e vario, posta in confronto a quella originaria, e quando le modificazioni, riguardano il registro e il bollo e i metodi di tassazione, siccome sono le modificazioni che si pretendono sancire in questo disegno di legge? Ora, siccome considero che riesce facile la intelligenza delle cose chiare, ordinate precise e nette, anche per coloro che non sono abituati a lunghi studi; così pregherei la potente logica del relatore della Commissione a togliere dal meditato suo parto i rilevati difetti, che a me sembrano essere evidenti ed a trovare modo che le modificazioni siano innestate nella legge del 1866 in modo

che, colle disposizioni armonizzate di essa diventino chiare, nette, esplicite, evidentissime; e così solo potrà raggiungersi lo scopo da tutti desiderato, che la legge diventi popolare e rechi profitto all'erario dello Stato.

In quanto poi al merito, io ho accennato che sono in parte con la Commissione concorde, in parte discorde. Ma, per fare questa dimostrazione con rapidità, per ubbidire all'autorevole avvertimento che, all'apertura di questa discussione, l'onorevole presidente ci faceva, è d'uopo ch'io faccia precedere un rapido cenno storico, da cui la Camera apprenderà come il genio fiscale del regno d'Italia sia così ostinato, così persistente, così caparbio, da non arretrarsi davanti alle stesse difficoltà che la Camera altra volta e, in circostanze non dissimili dalle presenti, presentò alle gravissime modificazioni di tassa che oggi la Commissione ci regala con quella stessa bonomia con la quale ci fece il non gradito regalo della legge sulla macinazione dei cereali. Ed invero, nel 1861, noi eravamo smaniosi di unificar tutto. Incominciammo l'unificazione con la legge di tassa sul registro e bollo, e l'onorevole De Luca ha ricordato questo periodo della legislazione italiana alla quale egli prese parte attiva, e ne parlò con molto senno, profetando i mali che ne sarebbero avvenuti.

Il ministro di quell'epoca nel 4 luglio 1861 presentò il primo schema di legge sull'unificazione, e, senza avvertire che unificare le leggi di tassa e di bollo prima che sia unificata la legislazione civile, era un problema arduo, ed io dico assurdo, volle, ciò nonostante, che la Camera lo discutesse e votasse, e sorse la legge del 21 aprile 1866. E che cosa produsse? Ve lo ha detto l'onorevole De Luca. Non fece che arrabbiare tutti i contribuenti. Le casse dello Stato non si riempirono. I proventi che si speravano non vennero, tanto che la Camera fu assordata dai lamenti e dalle rimostranze ripetute, vivissime, ostinate che da tutte le parti d'Italia vennero, e in particolare dal fôro, il quale con dolore osservò che questa legge disturbava tutti gli affari, non produceva alcun vantaggio allo Stato, e distruggeva perfino l'esercizio della professione legale.

Ed a questa cagione forse devesi attribuire il fatto che una gran parte delle intelligenze si sieno intiepidite innanzi a questa meravigliosa epopea della rigenerazione italiana che costò tanti sacrifici, tanti martirii e tanti dolori all'Italia. Ed anzichè al male portarsi rimedio, l'ostinazione di persistervi vinse, perchè non si è mai voluto ascoltare la voce dell'uomo pratico. Questo è il De Luca, il quale allora alla Camera diceva (ed oggi ha diffusamente ripetuto ne' suoi ragionari per quanto si riferisce all'argomento nel quale si versa): signori, voi volete unificare; unificate con senno, unificate con giudizio, guardate le condizioni economiche del paese e chiedetegli quello che può dare e produrre, *nemo dat quod non habet, nec plus quam habet*. Quindi, se volete che le tasse fruttino, guardate

prima al popolo a cui le tasse debbono essere applicate; studiatene l'indole, le abitudini, le condizioni, economiche, e così soltanto voi sarete legislatori accorti e sapienti, imponendole.

In quell'epoca la Camera, come diceva, era assordata da ogni maniera di lamenti, ed i ministri promisero che avrebbero fatto un secondo studio più coscienzioso e più accurato su quella tanto malaugurata legge di registro e di bollo.

Questo impegno fu assunto e compiuto dall'onorevole Minghetti, che mi spiace di non vedere al suo posto. Quindi l'onorevole Minghetti presentò un progetto di rettificazione e di modificazione alla legge 21 aprile 1862. Ed egli seguì il sistema che ha seguito la Commissione; ossia in luogo di ribassare le tariffe, studiare il modo di allargare la base dell'imposizione e quindi di minorare la tassa, sostenne un avviso contrario; e, nel mentre faceva promessa al Parlamento ed al paese che queste tasse sarebbero state diminuite perchè fossero meno odiose, ed i procedimenti per l'applicazione meno vessatorii, l'onorevole Minghetti fece un progetto della data 18 aprile 1864, il quale spaventò per la seconda volta la Camera, e tanto che fu obbligato ad abbandonarlo. Nel Ministero delle finanze gli successe l'onorevole Sella.

Mi permetta la Camera che io, ad onore dell'onorevole Sella, qui faccia un ricordo, che, cioè, nonostante il suo genio fiscale severissimo, egli si arretò dinanzi all'enormezza di una modificazione che oggi con tanta serenità d'animo l'onorevole Corsi ci propone a nome della Commissione, quella di fulminare la nullità degli atti i quali non sieno stati registrati e bollati nel tempo dalla legge stabilito. L'onorevole Sella mi smentisca, se io dica il falso. Aggiungo che io ho ammirato il suo ingegno in quella relazione, e mi sono compiaciuto che la sua severità non sia arrivata al punto a cui è giunta l'onorevole Commissione.

Ora, l'onorevole Sella presentò la prima modificazione il 14 marzo 1865, quando già l'Italia era stata felicitata da' suoi famosi provvedimenti finanziari, tra i quali ricordo l'aumento del sale, l'aumento dei sigari, l'aumento della tassa sulle lettere e cose simili. E quantunque di quello schema fosse stato relatore un suo compiacente amico, pure l'onorevole Cortese nella sua relazione consacrò un succoso capitolo per stigmatizzare quella parte del progetto che aveva ardito proporre l'onorevole Minghetti, poscia seguitato dall'onorevole Sella, nel quale imponevasi la tassa sul lordo alle successioni tutte senza far distinzione tra successioni dirette e successioni tra collaterali ed estranei. In onore del vero e del giusto l'onorevole Cortese, con sode argomentazioni, sostenne che tassare l'*aes alienum* rivoltava la ragione, offendeva la logica, distruggeva la giustizia. Speriamo che rimarrà fido ai suoi principii. Eppure questi esperimenti non hanno nulla insegnato, e mi duole che sieno dimenticati, imperocchè si ritorna

innanzi alla Camera e si ripropone ancora una tassa così esorbitante come quella che io censuro. In vista di tale opposizione l'onorevole Sella si contentò che la Commissione accogliesse gli altri provvedimenti finanziari, e riservossi di ripresentare un altro lavoro quando la Camera sarebbe stata aperta.

L'onorevole Sella si ripresentò ardito, impavido e forte innanzi alla Camera sorta dalle elezioni generali del 22 ottobre 1865 col progetto dei 13 dicembre stesso anno e in questo chiese la tassazione sulle successioni di qualunque specie si fossero al lordo, ma con altri criteri ed argomenti i quali meritano di essere studiati e ponderati da chi ami approfondire l'argomento. Il relatore della Commissione cui ne fu commesso l'esame, l'onorevole Panattoni, toccò questi argomenti, e confutandoli disse alla Camera: noi non dobbiamo calpestare in simile modo la giustizia, dobbiamo rispettare la legge civile, che è il fondamento de' diritti privati e del benessere de' consorzi ordinati ed inciviliti, e la Camera aderì. Indi fu discusso il progetto di legge sulla relazione dell'onorevole Panattoni avente la data dei 25 aprile, nel giugno 1866. In seguito vennero i poteri straordinari e le leggi di registro e di bollo, discusse o votate dalla Camera divennero con due decreti legislativi leggi dello Stato a' 14 luglio detto anno, e furono poste in attività il primo ottobre 1866.

Signori, dopo un anno e mesi, questa legge è presentata a noi per essere modificata nelle tariffe, nei metodi di tassazione, ed in varie disposizioni principali, acciò sia più produttiva e frutti un aumento di circa 19 milioni alle casse dello Stato. Ora, potrà mai persuaderci che l'esperienza di nove mesi possa indurre la Camera ad approvare le modificazioni che si vogliono introdurre, perchè reclamate e volute dalle condizioni in cui versa l'Italia? Una sola ragione, o signori, l'onorevole relatore della Commissione pone innanzi, ed adduce per rispondere a questa gravissima obiezione, ed è la logica inesorabile dei bisogni dello Stato.

Vediamo adunque se la logica inesorabile dei bisogni dello Stato possa autorizzare l'offesa alla giustizia, e possa menarci alla confisca, e se infine possa legittimare una iniquità il pretesto spesso ripetuto di essere urgente fare il pareggio tra l'entrata e l'uscita dello Stato.

Il relatore della Commissione comincia per raggiungere il desiderato pareggio raccomandando di migliorare i metodi della valutazione dei prezzi degli immobili che sono trasferiti a titolo gratuito o a titolo oneroso. Io consento con la Commissione a questo riguardo.

Avvisa la Commissione, ed io sono di buona fede, credo alle sue parole, che l'imposta fondiaria principale risponda all'ottava parte della rendita censuaria, e che dagli immobili deriva, ossia al 12 50 per cento;

e che per conseguenza nella valutazione degli immobili, quante volte sieno trasferiti a titolo gratuito, ne viene che per ottenere capitalizzata la rendita censuaria in ragione del cento per cinque conviene moltiplicare la imposta per centosessanta. Ebbene, questa logica misura di tassazione è venuta meno nell'applicazione consecrata nel primo articolo del progetto; perchè, mentre l'onorevole relatore riconosce giusto questo dato di fatto, appoggiato a studi speciali fatti dall'amministrazione del registro lo dimentica, ed invece di fare la valutazione dell'imposta netta erariale a centosessanta, viene a ridurla a 140, e per una speciosa ragione. Perchè molti reclami erano stati fatti sulla legge della perequazione fondiaria. Signori, o questi reclami son giusti e bisogna esaudirli, perchè coi mezzi termini non si provvede alla giustizia; o non sono giusti, ed allora perchè tenerne calcolo nel determinare il valore tassabile di beni che si trasferiscono quando noi dobbiamo abituarci al rispetto severo delle leggi che si emanano?

Quindi se è vero, come dice l'onorevole relatore e come assicura l'onorevole ministro (quantunque l'onorevole ministro non abbia creduto utile metterci sott'occhi i risultati degli studi profondi ed accurati dell'amministrazione del registro), perchè nella relazione non si parla che di opinioni, non vi è un fatto, non vi è un dato statistico che le avvalorì. Io potrei, senza timore di essere contraddetto dall'onorevole relatore, fare questo ragionamento: veri questi fatti, indubitato che sul conguaglio della contribuzione fondiaria, impera la legge 14 luglio 1864; dunque la moltiplicazione per determinare il valore tassabile dell'immobile che si trasferisce a titolo gratuito, è d'uopo che sia del 160 e non del 140, se vogliamo essere logici, se vogliamo essere giusti, se vogliamo che l'erario se ne avvantaggi, rifiorisca, e quindi il credito pubblico si rialzi.

La Commissione, considerando che l'incertezza del valore si verifica pure nei trasferimenti a titolo oneroso, perchè le somme dichiarate nei contratti possano essere inferiori al vero, ha opinato essere conveniente adottare anche per essi siffatto metodo di valutazione, senza impedire l'opportuna larghezza e libertà ai prezzi contrattuali; ma ciò solo quando il prezzo apparisca inferiore di un quarto al risultato del multiplo dell'imposta, rimettendo a volontà delle parti di pagare su questo, o rifiutandoli possa l'amministrazione ricorrere alla non sempre fedele stima del perito. E per conseguenza si mantiene fermo il sistema delle perizie che era stato consacrato dalla legge 14 luglio 1866.

Ora, io domando: perchè andare alla perizia? Non si conoscono i danni che le perizie producono, e quanto siano fallaci i giudizi dei periti, e quanto siano dispendiose le liti, specialmente col sistema attuale della legge di registro e bollo?

Facciasi una regola, e sia questa indeclinabile, sta-

biliamo che tanto nei trasferimenti a titolo gratuito, quanto in quelli a titolo oneroso il valore degli immobili che ne formano il subbietto sia quello che deriva dalla moltiplicazione dell'8 per cento dall'imposta erariale colla rendita catastale, togliamo di mezzo i procedimenti di perizia, e per conseguenza un contatto che spesse volte è pericoloso tra il contribuente che paga e l'agente che tassa sulla liquidazione de' valori che sono trasferiti per atti tra vivi e per causa di morte.

Passa in secondo luogo la Commissione a stabilire la nuova tassa sulle successioni dopo avere elevata la tassa delle donazioni, e diminuita quella che rifletteva le donazioni a contemplazione e per cause di matrimonio, e in favore di figli nascituri.

Io non entrero a fare l'esame di questa parte del sistema della Commissione, ma credo che i matrimoni debbano essere favoriti, e questa è una verità che abbiamo ereditato dal diritto romano, e la sapienza romana in fatto di diritto, ve lo ricordava l'onorevole De Luca, non impunemente si trascura e si offende, massime da noi che siamo latini, e che non abbiamo altra sapienza più autorevole che quella ereditata dai Romani, i quali, in fatto di legislazione, imperarono su tutto il mondo.

La Commissione ragiona così sulle successioni: bisogna tassare al lordo, bisogna non fare differenza: la successione diretta deve pure essere colpita dalla tassa che si aumenta da venti centesimi ad una lira per ogni cento. Io non farò nessun appunto alla Commissione per l'aumento di una lira; sia pure una lira, siano due per cento, se da due crede la Commissione debba incominciare il metodo di tassazione. Quello che mi sorprende è che la Commissione sostiene con fermezza che la successione legittima non deve essere esclusa da questa tassa, perchè in Italia si è verificato che due terzi delle successioni costituiscono le successioni dirette, e che per conseguenza, se la successione diretta fosse esclusa dalla tassa, non vi rimarrebbe che un terzo di materia imponibile in fatto di successione.

Questo, o signori, non prova nulla, prova solo che la materia tassabile non può essere soggetta all'imposta se non per quello che vi è.

Noi dobbiamo analizzare se il principio di tassare le successioni dirette sia un principio giusto, se il principio di tassare le successioni senza distinzione di sorta a lordo sia anche consentito dallo Statuto e dalla giustizia, che è eterna.

Su questo argomento, che a me sembra di solare evidenza, vi ha ragionato l'onorevole De Luca; ma se le ragioni dell'onorevole De Luca non bastassero, io ricorderò la discussione che fu fatta innanzi al Parlamento subalpino, di cui molti di noi hanno avuto l'onore di far parte, ed in particolare, o signori, io mi appellerò al presidente del Consiglio dei ministri, perchè venga a sostenere la mia tesi, sicuro che non ab-

bia dimenticato di averla egli sostenuta nel Parlamento subalpino.

Abbiamo la fortuna che anche nel Parlamento subalpino si facevano appelli nominali. Or bene, venuta questa questione in discussione, che durò solenne e vivissima, e dottissima per molte tornate, io trovo che nell'appello nominale, quando fu votata, l'onorevole conte Menabrea respinse la tassa della successione al lordo. Ora io, in conseguenza, fo appello alla rettitudine del conte Menabrea, ch'egli insieme a' suoi colleghi dovendo essere solidario nella politica e nelle convinzioni uniformi e costanti, venga a sostenere; e se crede ritratti pure l'opinione dell'onorevole ministro delle finanze, se mai avesse consentito, perchè questo non risulta dalla relazione di che è esame. E nel vero, l'onorevole relatore della Commissione, essendo stato di una precisione attica, come diceva l'onorevole De Luca, non ci ha fatto sapere quale fosse l'opinione personale dell'onorevole ministro delle finanze.

Ora, io debbo supporre che l'onorevole ministro delle finanze così amico dell'onorevole presidente del Consiglio non possa non dividere le sue idee e non nutrire le medesime convinzioni; quindi interesse caldamente tanto l'onorevole presidente del Consiglio, quanto i suoi onorevoli colleghi a farmi forte del loro appoggio in quest'argomentazione, se le ragioni che il De Luca ha esposte non siano vevoli a mettere nel vostro animo il convincimento che questa specie di tassazione è mostruosa, è iniqua, che mena nientemeno che alla duplicazione della tassa ed a giungere, come fu dimostrato nel Parlamento subalpino, alla confiscazione.

Ma oltre a ciò gli assurdi che deriverebbero, se per avventura siffatta tassa fosse votata, sarebbero così gravi, che noi distruggeremmo finanche la teoria dei privilegi degli immobili, consegnata nella legge civile, nella quale leggesi che in fatto di privilegi, specialmente sopra gl'immobili, si accordi la preferenza ai creditori a fronte della tassa di successione, anche a coloro che iscrissero i loro titoli tre mesi dopo la morte del debitore, ed a coloro i quali avvanzeranno istanza per la separazione del patrimonio del debitore da quello dell'erede.

Ora, un assurdo così palpabile, un assurdo così mostruoso sarà votato dal Parlamento italiano, solo perchè, dice l'onorevole relatore della Commissione, noi siamo incalzati dalla necessità inesorabile di avvicinarci al pareggio tra l'entrata e l'uscita dei nostri bilanci? Perchè noi dobbiamo pareggiare le entrate alle uscite, dobbiamo noi commettere un'ingiustizia ed una ingiustizia premeditata? Io non lo credo.

Noi non avremo in onore lo Statuto che regge i nostri destini, distruggeremo i principii elementari delle leggi civili che abbiamo votate, se consentiremo alla tassa della successione al lordo.

Mi resta di esporre i miei personali pensamenti

sopra la nullità degli atti non registrati e bollati nel tempo e secondo le forme dalla legge prescritte. Grave si è certamente la disputa cui dà nascimento la disposizione draconiana su di essa adottata dalla Commissione e della quale occorre che io in terzo luogo favelli brevemente.

Io porto avviso che la nullità degli atti non possa essere pronunciata dalla Camera in contravvenzione ad una legge fiscale sul registro e bollo, e se la Camera la pronunciasse farebbe opera vana, i contribuenti ne riderebbero, perchè una ingiustizia tanto stragrande non può essere votata dal Parlamento.

Ma io dico alla Commissione: voi credete che possa essere per le necessità che premono inesorabilmente l'erario nazionale, che vuol essere ad ogni costo rinsanguato, annullato l'atto non registrato nè a tempo debito bollato, perchè coloro che l'hanno firmato, contravvenendo alla legge del registro, non raggiungono il fine pel quale fu scritto e stipulato?

Ebbene, allora vi dico: siate logici ed accettate l'emendamento Accolla, ciò, se non altro, farà applaudire al vostro coraggio ed alla vostra accortezza, ma non con sotterfugi più ingegnosi e più sottili che veri e solidi verrà a dire che, quando siasi mancato al registro e al bollo, sieno conceduti sei mesi di tempo, perchè abbia luogo la risipiscenza dei contravventori firmata a questo punto, me lo perdoni l'onorevole relatore della Commissione, ma in una legge di tassa pensare alla risipiscenza dei contravventori non è cosa seria.

In effetto, posto che, decorsi sei mesi non sia venuto il pentimento, secondo il sistema della Commissione, gli atti non registrati saranno inefficaci, perchè non possono essere prodotti, stimati giudiziariamente e mentovati, ma l'azione che ne promana non è colpita di nullità, ed in tale ipotesi, come saranno definite tali scritture private, quale valore avranno le racchiusevi convenzioni, quale sarà il giudice che vorrà pronunciare con coscienza la sua sentenza su questo riguardo?

Quindi io dico: siate logici, votate la nullità degli atti non registrati e bollati.

Tali cose premesse, io non ho che a fare un augurio, prima che io concluda il mio discorso; esso mi viene suggerito da Bacone, da Verulamio.

In questa Camera, signori, spesso si fanno citazioni, spesso si viene ad imporre una tassa perchè una nazione vicina o altra in nome di civile l'abbia adottata; ebbene io non v'invito a seguire gli esempi di alcuna nazione, io v'invito a specchiarvi nel senno di quegli uomini grandi che resero celebre la loro patria, diedero il nome al secolo in cui ebbero nascimento. Fra le massime del Bacone è notevole la seguente sentenza in cui credo che si racchiuda tutto il breve mio dire sull'argomento di che mi sono finora occupato. Ebbene, permettetemi che io la legga e chiegga alla Camera che abbia la cortesia di adottarla.

Il Bacone, interrogato in fatto di legislazione (ed egli apparteneva al Parlamento inglese), quale fosse la legge migliore, rispose (fortuna per noi se avremo la forza di seguirne il consiglio): Noi pensiamo che il legislatore a cui si domanda se egli abbia dato ai suoi concittadini le migliori leggi, farebbe opera da saggio e buon patriota quando rispondesse: sì; le migliori leggi fra quelle che essi erano disposti ad accettare.

ROMANO. Io non farò un discorso sulla proposta che la Commissione ci presenta col modesto titolo di *Modificazioni sulla legge di registro e bollo*. Io non farò che esporre le ragioni per le quali le rifiuto il mio voto; io non farò che ricordare poche cose che altra volta già invano osservai in occasione di questa medesima legge, e della questione finanziaria. E però le opposizioni che ora verrò facendo, non saranno al certo personali al presente Ministero, ma sì a quel sistema che ha rovinato la pubblica e le private finanze, e ci condurrà tutti al fallimento se non cangiamo stile. E tanto più volentieri io presenterò novellamente queste osservazioni alla saggezza della Camera, inquantochè sono persuaso che, senza un radicale cangiamento di sistema, i diciotto milioni che il signor ministro delle finanze cerca raccogliere da coteste *modificazioni*, ove pure fossero 36 o 300, sarebbero sempre una goccia d'acqua nell'Oceano, non colmerebbero giammai il nostro *deficit*, non servirebbero che ad imporre novelli sacrifici alla nazione, senza ottenere il sospirato pareggio dei bilanci.

Comincio perciò dal ripetere quella eccezione che proposi il 17 dicembre 1861, quando per la prima volta si presentava questa infausta tassa. Io presentava allora la eccezione pregiudiziale, che prima di aver discusso i bilanci consuntivi del passato anno, ed i preventivi del successivo, per sapere quale fosse la vera posizione del passato, e quali le spese veramente necessarie pel novello esercizio, non ha il potere esecutivo diritto a domandare novelle imposte, non abbiamo noi, rappresentanti del paese, la facoltà di votarle.

Le imposte sono un debito del contribuente, e prima di dibattersi i conti del dare e dell'avere, non è possibile di domandare al contribuente novelli sacrifici senza dargli ragione di questi nuovi aggravii, senza dirgli se ed in qual modo si siano spese le precedenti contribuzioni.

Questo principio non fu da alcuno disconosciuto in quel momento; ma surse l'onorevole De Blasiis, che mi spiace di non vedere al suo posto, e disse: voi avete ragione, ma siamo ai 17 di dicembre: come volete discutere i bilanci? Li discuteremo al 1862, e ci metteremo nella buona strada pel bilancio del 1863. Ma venne il 1862, ed i bilanci preventivi non si discussero; seguirono 24 esercizi provvisori, e poi abbiamo fatto dei preventivi una discussione illusoria e contraria ai precetti dello Statuto; ed i consuntivi si sono

sempre chiesti da questi banchi, e sempre promessi, ma sono state le solite promesse ministeriali che si fanno, senza molta premura di attenderle. Non mi ricordo l'epoca, ma certo nello scorso anno l'onorevole Ferraris propose alla Camera un ordine del giorno di non votarsi nuove imposte se prima non si discutessero i bilanci. La Camera votò quest'ordine del giorno, tutta Italia lo applaudì, ma esso rimase lettera morta.

Quindi a ragione l'onorevole nostro collega Cancellieri domandava, or son pochi giorni, all'onorevole ministro delle finanze la presentazione dei bilanci consuntivi: e laddove i precedenti ministri avevano trovato mille scuse per non presentarli, l'onorevole ministro, colla lealtà che lo distingue, convenne che malgrado la pessima legge di contabilità che ora abbiamo, i bilanci consuntivi si possono avere, che vi era un ritardo di lavoro, ma che avrebbe presentato ben presto i bilanci del 1861!

Dunque a Dio piacendo, alla fine del secolo potranno i nostri posteri arrivare a conoscere i bilanci consuntivi del regno d'Italia: a noi resta intera e piena la facoltà di votare imposte, prestiti e simili ottime cose.

Signori non è questa la pratica dei Governi costituzionali, ma sì dei Governi assoluti.

In Inghilterra i cittadini conoscono gli esiti e le entrate dello Stato in ogni trimestre; ed io formalmente domando che si cominci una buona volta a dare ogni trimestre il bilancio dell'entrata e dell'uscita, perchè il pubblico ed il Parlamento possano conoscerlo e fare le loro osservazioni. Lascisi pure il passato col passato; ma provvediamo almeno per l'avvenire.

Ma intanto io non posso recedere dalla mia eccezione pregiudiziale, nè votare alcuna imposta nel buio in che il Ministero ci tiene sul modo in cui si spendono i denari dello Stato.

Ma io abbandonerei pure questa perentoria eccezione, se altre più stringenti ragioni non mi forzassero a respingere la proposta. Signori, tutte le novelle imposte ed i temperamenti escogitati con tanto studio e diligenza dall'onorevole ministro delle finanze, potranno deporre del suo buon volere, ma non possono nascondere una fatale, una funesta verità; e questa è che essi sono la continuazione, e l'eclettismo del peggio di quel sistema, col quale da sette anni si è cullato il paese, chiedendogli enormi sacrifici, e facendogli delle promesse non mai attenute.

L'accusa è grave, ed è appunto per questo che vengo ad offerirne le prove.

Cosa ci si è detto da tutti i precedenti ministri di finanza quando ci hanno domandata una tassa, un prestito, la vendita dei beni demaniali, l'incameramento dell'asse ecclesiastico? Signori, essi ci hanno detto e ripetuto le mille volte, la questione del pareggio è questione di vita o di morte, diceva il conte Bastogi, del *to be, or not to be*, diceva l'onorevole Sella,

e l'hanno ripetuto di poi su tutti i tuoni tutti gli altri ministri, assicurando sempre con monti di cifre e di computi che, mercè l'imposta, il prestito e simili espedienti si sarebbe ottenuto il pareggio, e sarebbe ritornata per noi l'età dell'oro.

La Camera, nella sua longanimità, la Camera, di troppo facile contentatura, ha votato gravi imposte, gravissimi e numerosi prestiti, la vendita di tutti i beni demaniali, dell'asse ecclesiastico, un prestito forzoso; la Camera ha concesso quello che nessuna Camera al mondo avrebbe concesso.

Ma quale è stato il frutto di tutte queste concessioni? È stato questo: che il promesso pareggio non è mai venuto, che il *deficit* è sempre cresciuto, e che ogni nuovo ministro delle finanze, nel presentarsi alla Camera, esordisce col dirci: « Signori, abbiamo un *deficit* di 300, di 400 o di 600 milioni; o datemi questi, o sarà inevitabile il fallimento prima di sei mesi. »

Signori, questo è il sistema con cui si è governato il paese per sette anni, strappandogli ogni maniera di sacrifici, sprecando tutte le sue immense risorse, e conducendolo sull'orlo del precipizio. Non si può onestamente appoggiare siffatto sistema, senza rendersi complice delle colpe di tutti i passati ministri, e complice della più odiosa bancarotta a cui necessariamente saremo spinti dalla continuazione su questa disastrosa e poco morale via.

Io lo dissi altra volta, e lo ripeto, la nostra amministrazione è un caos; le casse del nostro erario sono botte senza fondo, nelle quali più si mette, e più si disperde; e fino a che durerà l'attuale sistema, tutto sarebbe perduto; e però io non voterò cotesta novella tassa per questa ragione.

SALARIS. E per tutte le altre.

ROMANO. Signori, facendo un calcolo prudenziale della somma che abbiamo speso da sette anni in qua, trovo che, senza i 630 milioni che ci chiede l'onorevole nostro ministro delle finanze...

TENANI. È una questione sul sistema tributario.

ROMANO... si sono spesi 8 miliardi. Io domando a tutti coloro che sono stati ministri nel regno d'Italia, domando a tutti gli uomini di buona fede di questa Camera: che cosa abbiamo creato con sì enorme spesa?

TENANI. Alla questione.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, ella rammenterà l'avvertenza fatta in principio della seduta dal presidente, collo scopo di evitare, se era possibile, un'ampia discussione generale sul presente schema di legge: invece ella (mi perdoni l'osservazione) non si limita a fare in merito del medesimo una discussione, ma pare che voglia inoltrarsi in una discussione generale di tutto il sistema finanziario ed amministrativo, e non solamente di questo Ministero, ma dei diversi Ministeri che si sono succeduti. Lascio considerare a lei se questo sia il momento opportuno per fare una

discussione di questo genere, e s'ella spera d'essere seguito dalla Camera e dal Ministero in quest'immenso campo che intende di percorrere.

Ciò dico anche nel suo interesse, e perchè ella possa utilmente serbare queste osservazioni per altra occasione.

ROMANO. Signor presidente, le osservazioni che fo sono la giustificazione della mia opinione, per la quale sostengo che questa tassa e tutte le altre con molto ingegno escogitate dall'onorevole ministro sono un vescicante sopra una gamba di legno. Quindi non posso non far questa discussione. E tanto più insisto in questo mio diritto, in quanto che, essendosi chiusa la discussione generale sulla tassa del macinato nella quale io mi era scritto e mi proponeva attaccare tutto il sistema, non posso non parlarne in occasione di questa tassa. Io non entrerò nel sistema generale delle proposte dell'onorevole ministro, ma intendo solo dimostrare che, persistendo nell'attuale sistema, e questa e qualunque altra tassa sarebbero inutili per raggiungere il desiderato pareggio.

PRESIDENTE. Ella avrebbe il diritto in via assoluta...

ROMANO. L'accerto che sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Scusi. Unicamente per giustificare l'osservazione, che ho fatta da principio, debbo soggiungere che una discussione generale sul sistema finanziario ebbe già luogo durante moltissime sedute quando si discusse sulla legge del macinato. Siccome si sapeva che quella legge era il primo anello d'una serie di disposizioni finanziarie, la Camera allora ha fatto una vastissima discussione generale sul sistema finanziario, come ella sa, se pure era presente. Questa vastissima discussione si è fatta non è ancora un mese e mezzo. Ora veda ella se convenga rinnovare questa discussione, e se si può nutrire speranza che la Camera ed il Ministero siano per seguirla su questo campo.

ROMANO. Non spero al certo che la maggioranza ed il Ministero mi vogliano seguire su questo campo, anzi sono persuaso che il Ministero e la Camera troveranno o troppo ingenua, o troppo severe le mie povere parole; ma io debbo compiere il mio ufficio, e con la massima brevità ricordare come abbiamo spesi, o a dir meglio sprecati, otto miliardi ne' sette anni trascorsi.

Che cosa mai abbiamo creato? Abbiamo noi forse fatte le strade ordinarie? Oibò! le abbiamo rovesciate sulle spalle dei comuni. Abbiamo dato qualche sussidio ai comuni per fare le loro strade comunali, le loro strade vicinali, che sarebbero state elemento di prosperità del paese, ed avrebbero reso molto più fruttifere le tasse? Sicuramente che no. Abbiamo fatto i porti? No. Abbiamo fatto una bene intesa rete di ferrovie? No. Invece abbiamo creato il monopolio di quattro compagnie, le quali, lungi dal fare le ferrovie nel modo più utile allo Stato, le hanno fatte come più tornava ai loro interessi, hanno aggravato i contri-

buenti di tariffe incomportabili, non hanno mai adempiuto alle fatte stipulazioni, e non pertanto ricevono dalla nostra finanza i più larghi ed i più generosi sussidi. Abbiamo forse creato gl'istituti di credito per isvolgere le sorgenti della nostra prosperità? No; noi abbiamo per l'opposto creato il monopolio della benemerita Banca Sarda, che assidera tutto il commercio, e rende impossibili tali istituti. (*Movimenti a destra*)

Noi dunque abbiamo assorbito gli 8 miliardi, creando una burocrazia tre volte maggiore di quella che sarebbe necessaria, accentrando tutti i giorni il sistema governativo, invece di ottenere le economie del discenramento, e sprecando moltissimi milioni in ispese non riproduttive e le più dissennate.

PRESIDENTE. Ma mi corre obbligo di richiamarla un'altra volta alla questione. Se ella intende di estendersi nella discussione generale, attenendosi soltanto al merito di questo schema di legge, lo faccia pure; ma, se vuole assolutamente continuare a diffondersi sopra ogni maniera di tassa, di amministrazione e di politica, in tal caso batte una via di cui non si vede il termine. Quindi, se ella insiste, sarò obbligato ad interrogare la Camera. Mi rincresce doverle fare questa osservazione, ma vi sono costretto dal mio dovere.

ROMANO. Io avrei già terminato il mio dire se ella non mi avesse interrotto; ma per non far perder tempo alla Camera, verrò al merito delle così dette modifiche.

PRESIDENTE. Se lo avessi saputo, certamente avrei taciuto. (*Si ride*) Doveva dirmelo prima.

ROMANO. Vengo dunque al merito delle modificazioni. Spero che l'onorevole presidente non crederà che non sia sul terreno della discussione.

Nel leggere in fronte alla proposta, la parola *modificazioni*, credei si trattasse, come la parola suonava, di moderare, di temperare, di addolcire gli eccessi della legge vigente; ma restai attonito nel vedere precisamente il contrario, nè pensai quello che opportunamente mi ricorda l'onorevole mio amico Ricciardi, che cioè la parola *modificazione* in senso filosofico significa pure *cangiamento*, e che la filosofia del nostro fisco è quella di cangiare sempre in peggio tutto ciò che tocca.

E per vero, avviene sempre così presso di noi; si fa la legge, poi viene il regolamento che la distrugge, o la peggiora, e quando il regolamento non basta a renderla odiosa ai contribuenti, allora sorge la necessità di una riforma, di una modificazione, e la riforma e la modificazione sono sempre il peggioramento della condizione dei poveri contribuenti e dell'erario.

E non è meno singolare che le modifiche s'ispirino ad un principio dal quale si desumono conseguenze opposte e diverse: in taluni casi si afferma che, minorando la tassa, si accresce il reddito della stessa; in altri si ritiene appunto l'opposto, e si dice che, per accrescere il frutto della tassa bisogna aumentare la misura. Io non so se questo sia logico, ma è certo così.

Ma veniamo al modo di determinare il valore degli immobili.

La legge vigente ne determina il valore, rispettando il principio *res tanti valet, quanti vendi potest*; talchè dipende dalle circostanze la determinazione del prezzo. Si comprende che, ove nella determinazione del prezzo fosse intervenuta della frode, resta al fisco il diritto di smascherarla, e salvarsene.

Ma non è facile comprendere come, non essendovi frode, possa il fisco pretendere più delle parti interessate. E molto meno può comprendersi come, laddove il Codice di procedura civile stabilisce che il valore venale della proprietà che si espropria allo sventurato debitore si computa sul multiplo di sessanta volte l'imposta erariale, si voglia poi valutarla per 140 o 160 volte nell'interesse del fisco. E si pretende ciò quando è troppo noto che, per le tristi condizioni economiche del nostro paese, il valore della proprietà fondiaria è ridotto quasi alla metà di quello che prima era, senza incaricarsi che appunto per questa ragione la legge sulla vendita dei beni ecclesiastici ha dovuto diminuire del 20 per cento il valore delle stime di tali beni.

Controversie giudiziarie tra il fisco ed i contribuenti. — Le vessazioni e le esorbitanze dei ricevitori demaniali sono state così straordinarie che hanno dato luogo ad un'infinità di liti in cui il demanio è stato sempre condannato alle spese del giudizio.

Ora il demanio, serbando intero il suo diritto di vessare i contribuenti, vuol pure premunirsi contro i rovesci giudiziari, e negare il risarcimento delle spese ingiustamente cagionate al suo avversario. In qual Codice, in qual precetto di giustizia può riscontrarsi sì odioso privilegio?

Aumento della tassa proporzionale. — Vi sono tasse del 2 50, dell' 1 25 e di uno per cento, e con una nuova proporzione si veggono tutte aumentate di 50 centesimi.

Taccio della garanzia della data certa. Finora ben sapevamo, come ricordava testè l'onorevole De Luca, che le tasse corrispondevano ad un qualche servizio che lo Stato rendeva ai contribuenti; servizio che nella specie era la data certa dell'atto registrato. Ma le modifiche portate dalla Commissione distruggono questa garanzia; perciocchè in molti casi basta una marca da bollo per assicurare al fisco la tassa, e poco egli si cura della data certa nell'interesse del contribuente.

Taccio delle nuove vessazioni introdotte nella tassa, quasichè non bastassero quelle che prima vi erano. Ma non posso tacere della enormezza della tassa di successione. Questa, come ben dicevano i due precedenti oratori, è una tassa di confisca di una parte del capitale del defunto. Ma non basta: vi sono dei casi in cui l'esorbitanza la rende una tassa di confisca contro i terzi.

Se v'è un povero debitore, il quale ha tanti beni e tanti debiti, e muore colla fiducia di rimanere onorato

e soddisfare i suoi creditori, il fisco, sprezzando i diritti acquisiti del terzo, viene e prende una parte della sostanza del defunto. A chi la toglie? Forse al defunto? No, la toglie al suo creditore che è bello, vivo e veste panni, e si trova spogliato del suo credito.

Dunque questa tassa non solamente confisca il capitale del morto, ma confisca ancora il credito del vivo. Vi pare, o signori, che queste sieno tasse di un Governo onesto, di un libero Governo? Se vi è, o signori, una tassa odiosa, se vi è una confisca la più iniqua di tutte, si è quella che accresce la sventura di una famiglia nei casi di morte. La morte di un padre di famiglia è certo la più grave sventura pei suoi figliuoli. Ma il fisco implacabile dice loro: eccomi a voi; io vengo a consolarvi, ad asciugare le vostre lagrime; dandovi la lieta novella che io sono vostro amorevole congiunto, son vostro coerede pel solo attivo.

Viene il colera, viene un'epidemia, decima una popolazione; il fisco se ne rallegra, e, invece di asciugare le lagrime della sventura, corre a fare grosso bottino.

Signori, queste tasse non fanno prosperare l'erario, ma, a lungo andare, perdono gli Stati.

Ma io sento osservarmi dagli opposti banchi: voi dite che la tassa è incostituzionale, voi dite che non volete votare alcuna tassa, perchè sarebbe un danaro sprecato, sarebbe un sacrificio inutile. Or bene, come faremo a fare scomparire il *deficit* di già esistente, come faremo a prevenirlo per l'avvenire?

Signori, la mia risposta è semplice: io ho più volte suggerito delle misure speciali, che mi sembravano giuste e pratiche, ma ho parlato invano. Ora vi dirò una sola parola: cangiate da capo a fondo il vostro sistema, e questo sarà il miglior mezzo di pareggiare i bilanci. Invece del Governo della burocrazia, delle formole e delle paure del dispotismo, adottate quelle di un Governo semplice, libero, cittadino. Invece dell'accentramento febbrile a cui tutti i giorni vi spingete, discentrate le amministrazioni, e saranno più utili e meno dispendiose.

Invece di continuare il *caos* della nostra amministrazione, e spiare o creare immaginarie cospirazioni, e tante altre cose che potranno annidarsi nella riscaldata fantasia di qualche ministro, ma che in sostanza non esistono, badate a moralizzare la pubblica amministrazione, ad impedire le malversazioni di ogni maniera che la divorano.

Invece di porre nuove tasse, fate fruttare quelle esistenti, creando delle misure economiche le quali possano svolgere la ricchezza pubblica, ed accrescere con essa i proventi dello Stato.

Invece di mantenere la carta monetata a beneficio della Banca Sarda, createla a sollievo della proprietà fondiaria, del commercio e delle industrie del paese, come hanno fatto più volte la Francia e meglio l'Inghilterra; e così riuscirete pure a vendere in pochi

mesi il resto de' beni demaniali e l'asse ecclesiastico, senza cadere nelle mani delle bande nere e de' manipolatori di carrozzini.

Quindi io mi oppongo a cotesta nuova imposta, come mi opposi a quella del macinato ed a tutte le altre; perocchè fino a quando il Governo persisterà nel sistema, che ha fatto sì mala prova per sette anni, il votarle sarebbe complicità alle gravissime colpe del Governo, sarebbe cosa a cui potentemente ripugna la mia coscienza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Signori, se mi degnate della vostra attenzione, sarò brevissimo per due ragioni. Prima ragione si è, ch'io condivido coll'onorevole presidente la persuasione che poche cose siano da dire sull'in genere di una proposta, la quale non è una legge, ma, col titolo di *modificazione*, insinua nella legge esistente una quantità di cambiamenti finanziari. Perciò il criterio della nostra scelta, la base della nostra votazione, sta piuttosto nell'esame degli articoli, che nell'insieme della proposta. L'altro motivo, pel quale io sarò brevissimo, è, che divagando la discussione intorno al modo di fare la legge del registro, lungi dal toccare il soggetto che forma adesso l'obbiettivo degli esami della Camera, noi entriamo in una quantità di ricerche alle quali la materia attualmente non si presta.

Indubitabilmente la legge del registro avrebbe potuto farsi fino dal 1866 in un modo più chiaro, più semplice e più alla portata del popolo; come mostra gradire l'onorevole De Luca, alle proposte del quale non potemmo però accostarsi nel 1866, inquantochè praticamente incontravano non tenue difficoltà. Si fa presto a domandare un'opera perfetta nelle cose legislative, ma è gravissimo il compito quando si dà mano all'esecuzione. E quest'esigenza giunge anco più imbarazzante ed intempestiva, di fronte alle circostanze speciali di uno Stato nuovo, com'è il nostro, ove si sono fuse popolazioni che avevano disposizioni e pratiche tanto difformi, e massime quando si urtano due impulsi in gran parte contrari, quello della legalità e quello della necessità.

Per migliorare la legislazione bisognerebbe potersi attenere al principio della scienza e della politica. Ma nelle condizioni presenti ci stringe e ci travolge la taglia terribile delle esigenze finanziarie. Fino dal 1866, la Commissione per la legge del registro dovè presentare quelle necessità che oggi han forzato la mano alla Commissione del macinato. Questa Commissione è stata costituita per soddisfare alle esigenze finanziarie; e se per completare l'opera sua si è anche occupata del registro e del bollo, non era facile che migliorasse, anzi era difficile che rispettasse integralmente la legge del 1866.

Io dunque, astenendomi da tutto quello che può ri-

guardare la generalità, dirò solamente che quando si presenta un bisogno come è l'attuale, conviene soddisfare toccando poco la legge, ed unicamente adottando i provvedimenti transitorii, dentro però i limiti economici di questa materia.

Allorquando si discuteva la legge del 1866, la difficoltà di riuscire nei nostri studi proveniva appunto da quell'incremento di tasse che si esigeva dalla Commissione dei provvedimenti finanziari; e fin d'allora molte delle cose, che hanno mosso l'attuale Commissione pel macinato, formarono soggetto delle lunghe conferenze dell'altra Commissione per le due leggi di registro e bollo che io aveva l'onore di presiedere. Ed in quest'Aula stessa, allorquando il ministro delle finanze Scialoja faceva avvertire che l'amore della regolarità e dei principii andava poco d'accordo coi bisogni delle finanze, io, come relatore, sentii il dovere di rispondere, e risposi: volete danaro? Allora non ci chiedete una buona legge, chiedeteci sopratasse, ma in tal caso la questione muta, perchè si tratterà di tariffa.

Pertanto, se oggi la Camera, che nel 1866 non era compresa abbastanza dei pubblici bisogni, vorrà ritenere che questi bisogni siano giunti a tal segno da non lasciare tempo agl'indugi, io non ho che a ripetere la preindicata mia formola: e subentrando la questione della tariffa, sarà inutile di opporsi al rincaro.

Se dunque io mi sono iscritto im merito, e non in favore della legge, è appunto perchè nel tempo che la onorevole Commissione del macinato elevava il saggio della tassa di registro, ha anche voluto toccare alcuni punti della legge, alcuni principii fondamentali, sui quali io credo non vi possa essere transazione. Nulladimeno, studiando le necessità del momento ho creduto che se la Camera scendesse nella convinzione, che debba anche su certi principii introdursi qualche modificazione, ciò almeno si faccia dentro certi limiti, ed in foggia tale, da sopperire alle necessità dell'erario, senza ripudiare i riguardi della buona legislazione.

Quindi ho ritenuto che si potessero concepire alcuni emendamenti, che io svolgerò a suo tempo; emendamenti i quali servissero unicamente alle esigenze attuali, ma non turbassero l'economia dei principii giuridici.

I precedenti oratori hanno appuntato le modificazioni proposteci, appunto perchè notarono che esse sovvertivano varie disposizioni della legge, le quali per principii generali dei Codici, ed aggiungerò sotto certi rapporti anche per i principii della morale amministrativa, non possono essere toccati e molto meno alterati.

Frattanto io non discuterò per adesso questi punti, e mi riservo di trattarli allo svolgimento dei miei emendamenti, giacchè le considerazioni che potrei fare torneranno più opportune nell'esame degli articoli.

Chiuderò peraltro il mio dire che, come vede la Camera, fu molto breve, con una non intempestiva avvertenza.

Signori, la Commissione del macinato prosegue oggi la incresciosa opera sua; essa per certo non crede di aver meritato il plauso popolare; e riconosce di aver subito una triste necessità quando vi proponeva la tassa sulla macinazione.

Ora questa medesima Commissione, accudendo alla seconda parte dell'opera sua, è stata spinta ad esigenze non meno gravi. Coloro che votarono per il macinato, bisogna che in qualche maniera si accostino alla proposta della Commissione; ma, senza mancare ai riguardi per la finanza, io non ammetto che vi si accosti la Camera, fino all'estremo, ed in quel modo che la proposta le suggerisce.

Ed appunto a questo scopo avendo io indirizzato i miei emendamenti, mi permetterete di soggiungere ogni di più, allorchè riprenderò la parola su taluna delle disposizioni speciali.

PRESIDENTE. Il deputato Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Protesto anzitutto che non entrerò nei dettagli del sistema della legge, appunto perchè intendo fermarmi sulla discussione generale. Però non posso nascondere la sorpresa che m'ha fatto il vedere sorgere in mezzo a farina e crusca, a mugnai ed a mulini, un progetto di modificazioni alle leggi di tassa sugli affari.

È veramente notevole, e giova prenderne atto, costoso modo nuovo di portare in discussione progetti di legge, derogando ai principii stabiliti nello Statuto.

I progetti di legge, o sono d'iniziativa parlamentare, ed allora bisogna che se ne autorizzi la lettura, che siano presi in considerazione e poi discussi negli uffici, i quali delegano ai rispettivi commissari l'ultimo esame e l'incarico di riferirne alla Camera. Se il progetto di legge fosse invece d'iniziativa ministeriale, ed allora sarebbe egualmente imprescindibile che, prima gli uffici e poscia la Commissione studiassero le proposte del Ministero.

Ora, nella fattispecie, mentre tutti sapevamo che ci era una Commissione creata dagli uffici per lo studio della legge sul macinato, tutto ad un tratto cotesta Commissione, senza alcuna preventiva proposta, *motu proprio* mette fuori un parto inaspettato, vale a dire le modificazioni ad una legge che dista tanto da quella del macinato, quanto l'America dall'Europa.

Oltre a ciò osservo un'altra anomalia, e ne prendo atto. Il Ministero sinora non ci ha fatto conoscere quali intenzioni abbia relativamente alla legge in esame. Vedo qui l'onorevole ministro delle finanze; c'è qui un commissario regio per assistere alla discussione della legge; ma finora nessuno conosce se il Ministero intenda accettare il sistema proposto dalla Commissione...

Voci a sinistra. Oh! Altro!

CANCELLIERI... sebbene da un cenno che trovo nella relazione ci sia luogo a credere che il Ministero non sia del tutto estraneo alla formazione ed origine delle modificazioni oppuguate. Giova in proposito un po' di storia.

Ricordatevi che nel 1865 l'onorevole Sella, ministro, in una serie di provvedimenti finanziari comprendeva un disegno di nuova legge sul registro e bollo, che si sarebbe chiamata meglio una nuova esasperazione delle tasse preesistenti. Fu studiato lungamente cotale progetto in seno ad una Commissione, della quale ebbi l'onore di far parte, e la Commissione, non accettando il sistema del Ministero, avvisò doversi attenuare le tasse piuttostochè esasperarle, e con tali norme modificò e credè migliorare la legge.

L'onorevole Scialoja, successore dell'onorevole Sella, combattè vivamente il sistema della Commissione; e ricordo ancora che tentò mettere da banda i commissari degli uffici i quali avevano studiato lungamente la legge, per deferire l'esame dei famosi 13 articoli del suo compendio alla Commissione dei Quindici. La Camera respinse cotale insidiosa proposta, e rendo lode alla Commissione dei Quindici che declinò dalla sua parte spontaneamente quell'incarico.

Venne il giorno della discussione davanti alla Camera. La Commissione tenne fermo il suo sistema, ed una forte maggioranza le diede ragione, respingendo le controproposte ministeriali.

Quindi il progetto della Commissione al quale finalmente aderì pure il ministro Scialoja, fu pubblicato per avere esecuzione come legge nell'ottobre 1866.

Intanto il relatore della nuova Commissione proponente ha dichiarato essersi *fatto tesoro degli studi che si erano ordinati dai ministri Scialoja e Depretis*. Ma badate, o signori, che l'onorevole Scialoja fu ministro per soli tre mesi dopo che fu messa in esecuzione la legge nuova del 1866. Parrebbe adunque che il ministro incaricato di far eseguire la legge, cercando di farla fruttare quanto più fosse stato possibile, non si piegava all'autorità del Parlamento, chè anzi non preoccupandosi dell'esecuzione della legge, si preoccupava invece di cambiarla, riproducendo quando che sia le idee che erano state respinte dalla Camera.

In seguito veniva il ministro Depretis per pochi altri mesi, e continuò quello studio, che non era se non che la riproduzione dei famosi 13 articoli di Scialoja e della legge presentata dal ministro Sella.

Che cosa è in fatto l'attuale progetto della Commissione? Non altro che la riproduzione del progetto dell'onorevole Sella, di quel progetto che, sotto altra forma, fu riprodotto dall'onorevole Scialoja, di quel progetto che dalla Camera fu respinto solennemente dietro ampia discussione avvenuta nel 9 giugno 1866.

Data così spiegazione sull'origine del progetto in esame, resta a vedersi se quella parte della Camera

che prende titolo da principii conservatori, voglia, ciò nonostante, far buon viso ad un progetto il quale è la negazione del principio conservatore. Parmi veramente essere compito e direi quasi legge del partito conservatore quello di dare una certa stabilità alle leggi, di aspettare che attecchiscano riserbando ai risultati di lunga esperienza il giudizio sulla opportunità e sulla misura delle modificazioni riconosciute necessarie.

Ma certamente non è parte conservatrice quella dei ministri, i quali nel momento in cui una legge vada in esecuzione, studiano il modo di modificarla ed alterarla, e molto meno sarebbe conservativa la parte di coloro, i quali volessero oggi metter mano ad alterare od abrogare un sistema prima che fosse completamente attuato.

Ed invero i calcoli statistici, su cui fonda la Commissione i suoi ragionamenti, non giungono oltre il primo semestre 1867, nè potevasi contemplare un periodo più lungo, poichè la legge cominciò ad avere esecuzione in ottobre 1866. Vedete adunque quale sia la esperienza dalla quale la Commissione ed il Ministero traggono partito per dire che si fosse riconosciuto il bisogno di modificare una legge recentemente pubblicata.

È destino d'Italia far sempre nuovi provvedimenti, pei quali si può dire ad essa: *a mezzo novembre — non giunge quel che tu di ottobre fili.*

Questo continuo mutar di leggi e di sistemi certo non torna a vantaggio di quelle finanze, delle quali empiricamente si vagheggia il ristauo, senza accorgersi che le continue modificazioni delle leggi d'imposta non fanno altro che guastarne maggiormente il congegno ed impedirne lo sviluppo.

Premesse le anzidette osservazioni giova esaminare la ragione per la quale ha creduto la Commissione introdurre le proposte modifiche.

La ragione allegata sta tutta nel bisogno di accrescere le entrate dello Stato, e nel supporre che la imposta, modificata in quel modo, possa dare un prodotto maggiore.

L'onorevole De Luca vi ha dimostrato che nella legge di registro e bollo non devesi guardare solamente al prodotto immediato che si può ottenere, ma devesi procurare che si ottenga il maggiore prodotto senza portare perturbazione agli interessi ed alle transazioni dei cittadini. Egli, citando l'esperienza della provincia di Napoli, vi ha indicato per cifre la disuguaglianza sperimentatavi tra gli atti che si stipularono prima e gli atti che si stipularono dopo la legge del 1862, della quale il nuovo progetto non sarebbe che una riproduzione ed anche esagerazione. Però son lieto di potere aggiungere elementi di ufficiale statistica più estesi e riguardanti, non la sola provincia di Napoli, ma tutte le provincie napoletane e siciliane. Ebbene, nel triennio dal 1857 al 1859 gli atti notarili in *minuta* furono

836,847, e quelli in brevetto 809,713, totale 1,646,560. Dopo la pubblicazione delle leggi di registro e bollo del 1862, cioè nel triennio dal 1863 al 1865, che fu l'anno dall'amministrazione del demanio e tasse reputato come l'apice di produttività, si ebbero atti in *minuta* 521,215, ed in brevetto 313,344, totale 834,559. Il risultato comparativo è questo, che per effetto delle nuove tasse di registro e bollo quelle contrattazioni che si facevano nel numero di 1,646,560, si ridussero al numero di 854,559, vale a dire a metà del numero triennale ordinario.

Queste cifre, o signori, non rivelano subitanea paralisi nel movimento degli affari? E tanta perturbazione d'interessi non fu dessa una causa non indifferente della miseria in cui siamo caduti?

Intanto vediamo quali furono gli effetti della legge del 1866.

L'onorevole Panattoni vi parlò delle considerazioni di finanza che anche allora prevalsero, ed io aggiungo che i commissari di quella legge non furono sempre liberi di far prevalere tutte le loro idee più larghe e radicali, perchè si temeva non poter conseguire il buono ostinandosi a voler l'ottimo.

Pur tuttavia la legge segnò un forte progresso di miglioramento sulla legge anteriore, e, come si sperava, il risultato è stato assai favorevole.

Dopo un'esperienza coronata di successo, non so come si voglia oggi recedere; e che siasi avuto successo favorevole, lo dimostrerò colla scorta delle indicazioni forniteci negli allegati del progetto in discussione.

Nel 1867 invero si è avuto un numero di contrattazioni maggiore di quello che si ebbe nel 1866. Nel primo semestre si ebbe in più una differenza di 85,057 contrattazioni, cifra che, raddoppiata per l'intero anno, dà quella di 170,114. Dunque, appena attuata la legge del 1866, si verificò un aumento di 170,114 contrattazioni.

Nello stesso primo semestre 1867, in confronto a quello del 1866, abbiamo un aumento di 400,850 sentenze, che, per l'intero anno, danno la cifra di 801,700. Un'esperienza di sei mesi vi ha dunque fatto conoscere che appena attenuate le tasse, gli affari cominciarono a riprendere il loro corso naturale. Non è certo una cifra indifferente quella di 170,114 contrattazioni che non si facevano e che si sono fatte, nè tampoco è indifferente lo sviluppo degli atti giudiziari nella cifra di 801,700 di più che nell'anno precedente.

Notate, signori, che l'anno 1867 non fu l'anno più favorevole per un'esperienza in materia di tasse sugli affari; l'anno 1867 fu l'anno del corso forzoso, della carestia universale, delle epidemie, l'anno forse il più malaugurato che abbia avuto l'Italia pei suoi interessi economici; eppure in cotesto anno, anzichè

veder diminuire il numero degli affari, voi vedete accrescerlo. Volete adunque negare i benefici effetti della legge del 1866?

Che le condizioni eccezionali dell'anno scorso avrebbero dovuto produrre diminuzione di affari ne aveste una prova nei proventi delle dogane, delle poste e dei telegrafi, che subirono un forte ribasso a fronte del 1866. Ma se negli affari soggetti al registro, invece di diminuzioni avete ottenuto considerevole aumento, mi pare che altra dimostrazione non sia necessaria per dedurne non doversi menomamente toccare una legge la quale ha fatto così buona prova.

Tuttavia non mi fermo, e volentieri seguirò la Commissione ed il Ministero, che suppongo assenziente alla stessa.

La Commissione assicura non essersi avuto quel prodotto che si sperava, anzi essersi diminuito piuttosto che aumentato il prodotto della tassa di registro nel 1° semestre del 1867. Quindi vi fa calcolo a suo modo, per ammettere che elevando le tasse e le valutazioni di altrettanto si avrebbe elevazione di prodotto.

Ma è vero tutto ciò che la Commissione asserisce? Non accettate alla cieca e senza esame quello che vi si dice.

Non è vero che le tasse sugli affari abbiano sofferto diminuzione di prodotto nel 1867; chè anzi si ebbe aumento non solo nel numero degli affari, ma eziandio nella somma delle tasse riscosse. Senz'altro, ecco le cifre che provano più delle parole:

Risultato finanziario del registro e bollo nel 1867: Successioni lire 10,346,834 44; registro sugli atti e contratti 22,558,005 41; sulle sentenze 4,820,007; bollo 22,986,001 51; totale 60,296,661 43.

Vediamo ora il prodotto delle stesse tasse nel 1866: Successioni lire 11,639,386 47; registro sugli atti e contratti 22,896,461 30; sulle sentenze 2,245,051; bollo 18,359,155 32; totale 55,453,318 60.

Messo in confronto il prodotto del 1867 con quello del 1866, si ha quindi in favore del 1867 una eccedenza di lire 4,656,342 83 sopra il 1866.

Ora ditemi se v'ha ragione per la quale si possa voler cambiare una legge, la quale è forse l'unica che si raccomandi pei suoi pratici effetti. Essa ha recato il vantaggio di un maggior numero di affari, e ve ne ho indicato la cifra; ed oltre a ciò nel suo complesso ha reso più produttive le tasse in rapporto all'anno precedente. Garantisco l'esattezza delle cifre sopra riportate, poichè sono ufficiali, e nessuno potrà contraddirle. E badate che non ho voluto distinguere il reddito di ciascun ramo delle tasse, le quali invero devonsi riguardare nel complessivo loro prodotto per posare i calcoli statistici con più esattezza. La tassa del bollo e quella del registro sugli atti e sulle sentenze e sulle successioni non sono che tasse sugli affari, e bisogna considerarne il prodotto collettivamente.

Ricordo che, nel sostenere il suo progetto di legge, la Commissione del 1866 espressamente annunziava aver contemperato le imposte di bollo e di registro in modo che le attenuazioni dell'una sarebbero state compensate dalla maggiore produttività assicurata nell'altra; e così diffatti si è verificato che, riunendo insieme il prodotto di quelle tasse, si scorge il collettivo ed augurato aumento di entrata.

Dimostrato adunque come, nonostante le condizioni eccezionali dell'anno scorso, la legge del 1866 vi ha dato aumento di affari ed aumento di prodotto, io pregherei, nell'interesse stesso delle finanze, il signor ministro, che ne è il principale, ma non l'esclusivo tutore, a respingere piuttosto che ad accettare il progetto della Commissione. Faccia attenzione essere utopia di empirici il credere che se una tassa per due dà il prodotto di cento, elevando la tassa a quattro si debba o si possa avere il prodotto di duecento. Sovente avviene che l'esagerazione della tassa paralizza la produttività, ed allora si verifica che, se il due ha dato cento, il quattro può dare cinquanta anzichè duecento. E questo più sicuramente avviene nelle imposte sugli affari, nelle quali bisogna tassare tanto quanto basti per non arrestare il corso degli affari, e per conseguire dalla molteplicità degli stessi il maggior prodotto dell'imposta.

Io mi dolgo del progetto in esame, non solo nell'interesse dei cittadini, i quali dovrebbero pagare pesantissima imposta, ma più me ne dolgo nell'interesse delle finanze, poichè sulla esperienza già fatta son certo che le entrate diminuirebbero.

E poichè toccai de' cittadini, mi permetto ricordarvi come nelle elezioni generali del 1865 unanime fu la voce del popolo che reclamava riforme in senso di attenuazione, non certo di aggravamento delle tasse di registro e bollo.

Ma veggio allegata, come a giustificazione nel progetto della Commissione, la solita tabella di comparazione delle tasse di registro d'Italia con quelle di Francia e del Belgio.

L'onorevole amico mio De Luca vi disse già come siano diverse le condizioni nostre da quelle de' popoli al di là delle Alpi, e come sia improvvido l'applicare all'Italia le leggi di finanza di altri paesi. In proposito soggiungo esserci presso noi una ragione opposta di quella che potrebbe esserci in altri paesi, per non esagerare le tasse sugli affari.

Noi abbiamo bisogno di attuare una pacifica trasformazione sociale, mettendo in circolazione la proprietà stabile delle manomorte, trasformando in piccoli proprietari territoriali molti cittadini che adesso son proletari.

A questo fine economico la legge sui beni ecclesiastici mette in comune commercio quella grande massa di stabili, ed a tal fine è necessario dare la maggiore spinta alle contrattazioni della proprietà fondiaria;

ma esagerando le tasse sugli affari e sui passaggi della proprietà voi portereste insormontabile ostacolo a quel movimento economico di cui ho parlato, lascereste insoluta la grave e pericolosa questione sociale dello esteso proletariato, e condannereste a perpetua sterilità immensa superficie di terreni che aspettano ancora la mano dissodatrice.

Dopo aver detto questo, prego l'onorevole signor ministro a volermi ascoltare con la sua consueta amabilità ed attenzione. Questa volta sono io che lo invito a studiare; poichè ritengo valga la pena di studiare per trovar modo di far cessare la molteplicità delle imposte del genere di cui ci occupiamo.

Noi abbiamo imposta di bollo, imposta di registro, imposta sulle ipoteche, tassa pegli atti delle cancellerie giudiziarie, proventi degli uffici ed archivi governativi, imposta sulle rendite della manomorta, imposta sul movimento a grande velocità delle ferrovie, tassa sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi. Sono quelle che io ricordo. Ora tutte coteste tasse ed imposte che cosa sono se non che tasse sugli affari? Vediamo se non ci fosse modo di riunirle sotto forma d'imposta unica sugli affari. Io non pretendo di essere un finanziere, ma sento il debito di esporre le mie idee, che possono contenere un germe fecondabile dagli studi di uomini più illuminati di me.

Per quale ragione, a mo' d'esempio, negli affari giudiziari si deve procurare dapprima un foglio di carta bollata, che paga imposta di bollo, e poi questo foglio medesimo, contenendo una sentenza, deve pagare con altra forma nuova tassa come atto di cancelleria, e finalmente lo stesso foglio si deve portare all'ufficio di registro e pagarvi la tassa di registrazione? Perchè tante formalità? Non è sempre lo stesso atto che vien tassato con tre tasse differenti? Perchè dunque non semplificare, formando un'imposta unica sugli affari? Allora per la semplice apposizione di una marca, o per mezzo di unica registrazione riscuotereste una sola tassa che comprenderebbe tutte le altre, ed avreste un sistema di percezione semplicissimo ed esente da vessazioni.

L'esempio suindicato per le sentenze vale anche per tutti gli altri atti e pei contratti.

Notate ancora l'inconveniente del sistema attuale. Quando avrete colpito, per esempio, un atto nella legge del registro, non avete pensato come quell'atto medesimo si trovi colpito d'altre leggi d'imposta, d'onde segue che spesso, credendo un affare poco o per nulla tassato, si carica troppo nella legge di registro, e intanto si troverà ch'era altronde per altro titolo tassato anche gravemente. Ciò non potrebbe avvenire quando avreste unificato le imposte molteplici degli affari formandone una sola; allora avreste un criterio sempre eguale, e la tassa si troverebbe sempre corrispondente al valore dell'affare.

Ma di quanto ancora non sarebbe semplificata la materiale amministrazione e la contabilità dello Stato? Mentre attualmente siete condannati ad avere dei contabili senza cauzione che tutti riscuotono danari per conto dello Stato, cito, ad esempio, i cancellieri giudiziari, avreste per effetto dell'unica imposta sugli affari unico contabile con cauzione e col vantaggio grandissimo della sicurtà dei fondi, e della sistemazione della contabilità.

Parmi che queste non siano idee spregevoli. Non badi il signor ministro da qual banco esse vengano e da quale persona; accetti le idee, le fecondi, ed io spero che dalle medesime potrà ricavarne buon frutto.

Non ho formulato nè presento alcun progetto di legge in proposito, poichè comprendo bene che in una discussione generale è opera vana controproporre progetti; ma, come dissi, era mio intendimento annunziare, come ho fatto, alcuni concetti che sono abbastanza semplici per non richiedere ampio sviluppo ed essere pertanto compresi, e migliorati.

Ciò posto do fine ai miei ragionamenti, presentando un ordine del giorno il quale si divide in due parti, ed è così concepito:

« La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge che riunisca sotto forma d'*imposta unica sugli affari* le tasse molteplici di quella specie attualmente in vigore.

« Frattanto respinge come inopportune le modificazioni alla legge sul registro proposte nel capitolo primo del progetto della Commissione, e passa alla discussione del capitolo 2, articolo 12, come capitolo 1, ed articolo 1 della legge. »

Quest'ordine del giorno è sottoscritto da me, e dal mio collega deputato Marolda-Petilli, e non occorre farne ulteriore sviluppo, poichè ho detto abbastanza quali siano le ragioni che mi determinano al rigetto dei primi undici articoli riguardanti le modificazioni alla legge sul registro. In quanto poi alla prima parte dell'ordine del giorno, desidero conoscere l'opinione del signor ministro per rispondere.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al deputato Oliva che non mi pare presente; sarebbe quindi esaurito il numero degli oratori iscritti sulla discussione generale.

Io prego l'onorevole relatore della Commissione a voler dire se intenda, prima di chiuderla, rispondere ai preopinanti.

CORSI, relatore. Veramente, trattandosi di un progetto il quale non conteneva che delle modificazioni alla legge già esistente, io mi era lusingato non potesse esservi una discussione generale.

Quanto ebbi il piacere di sentire da tutti gli oratori nella Camera si è aggirato più particolarmente sopra certe specialità del progetto.

Il progetto attuale si può dividere in due parti: una riguarda alcuni aggravati che si portano alle di-

sposizioni della legge sul registro e bollo, tanto sulla tassa, quanto sul sistema; un'altra parte riguarda delle attenuazioni che si fanno alle tariffe esistenti, e delle facilitazioni sul modo di percepire la tassa. Nessuno degli oratori si è opposto a questa seconda parte, il che mostra che in generale anche gli opposenti sono disposti ad accettare una porzione del progetto. Questo avrebbe dovuto sempre più consigliare ad eliminare una discussione generale, perchè una volta che almeno una qualsiasi parte del progetto è accettata, e che non si presenta un progetto nuovo, discussione generale veramente non poteva esserci.

Dietro questo concetto, io credo che se mi facessi a rispondere alle osservazioni state fatte sopra certe specialità della legge, io non farei che duplicare quelle che dovrò a mia volta fare sopra coteste parti speciali; infatti non credo che la discussione sopra le disposizioni nuove portate nel progetto si restringerà a quanto fu detto nella discussione generale; altri oratori i quali non hanno preso parte a questa discussione vorranno fare le loro osservazioni, e a questi pure sarà necessario rispondere.

Io quindi dichiaro riservarmi di replicare a tutte codeste osservazioni quando verrà la discussione degli articoli.

Però fra gli oratori ce ne sono stati due i quali veramente sono entrati in considerazioni generali. Uno è stato l'onorevole De Luca, il quale ha svolto un suo antico progetto quasi in contrapposizione a quello presentato dalla Commissione, anzi in contrapposizione alle leggi esistenti sopra il registro e bollo. Io non credo necessario entrare nell'esame delle osservazioni state fatte sul progetto dall'onorevole De Luca. Il mandato assegnato alla Commissione fu limitatissimo, e l'ho dichiarato nella relazione.

La Commissione non ha inteso di rifare la legge del registro e bollo, ma unicamente di modificarla, nell'intento di ottenere un provento maggiore da questa tassa. Se il suo concetto è stato giusto, lo vedremo nella discussione degli articoli. Però, partendo da questo concetto di non dover innovare interamente la legge del registro e bollo, credo che sia affatto inammissibile l'esame di un nuovo progetto diverso da tutte le leggi del registro e bollo.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole De Luca, possono meritare certamente uno studio, comunque io stesso senta che potrebbero incontrare delle obiezioni abbastanza gravi; nonostante esse sono presentate con tanta chiarezza e con tanta ampiezza da meritare certamente uno studio serio e profondo; ma io non potrei davvero a nome della Commissione impegnarmi, come ne mostrava desiderio l'onorevole De Luca, in quanto che il mandato che la Commissione si è prefisso, come ho già avvertito, è limitato a semplici modificazioni, tenuti fermi i principii sostanziali e l'economia generale delle leggi sul registro e bollo.

L'altro oratore, il quale ha fatto delle osservazioni generali, è l'onorevole Romano. Ma egli è entrato in un mare così vasto, ha riassunto delle discussioni tante volte fatte e ripetute alla Camera, che egli dovrà pure dispensarmi dal seguirvelo, essendo vivamente a desiderarsi che nelle condizioni attuali queste modificazioni alla legge, buone o cattive che siano, si discutano dalla Camera per renderle le migliori possibili, ma si diano con sollecitudine al paese, onde, una volta riconosciuto il bisogno di venire in aiuto dell'erario, quest'aiuto venga pronto ed efficace.

FINALI, commissario regio. L'onorevole relatore della Commissione ha risposto alla parte generale delle obiezioni fatte al progetto di legge. Ma, malgrado che si trattasse di discussione generale, credo che le censure e le obiezioni degli oratori abbiano riguardato essenzialmente i tre punti del progetto, punti i quali differenziano il progetto stesso dalla legge del 1866, la quale ha avuto la fortuna di essere lodata da uno degli onorevoli oppositori, dall'onorevole Cancellieri.

Questi tre punti sono la tassazione nel caso di successione diretta fra ascendenti e discendenti e viceversa, la tassazione delle eredità al lordo, anzichè al netto, ed il principio della nullità degli atti per colui che non si curò di adempiere alla legge di bollo e registrazione.

In quanto a questi tre punti, dichiaro che il Governo è disposto a sostenerli, e si riserva a dimostrarne la ragionevolezza quando si discuteranno gli articoli; in allora si porrà in chiaro come il progetto non meriti l'accusa di spogliazione, nè d'immoralità, nè quella di violazione al diritto civile, nè alcun'altra.

Quindi io non ho che a desiderare che si chiuda la discussione generale, e si passi alla discussione degli articoli.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io non dirò che pochissime parole, e mi credo in dovere di dirle, poichè l'onorevole Cancellieri ha proposto un ordine del giorno intorno al quale è naturale e giusto che egli conosca l'opinione del ministro.

Quest'ordine del giorno, se non m'inganno, invita in primo luogo il Ministero a studiare un nuovo sistema fondato sopra l'unificazione delle tasse di registro. Poi termina col respingere l'intera prima parte della legge, per passare alla discussione degli articoli, cominciando dal capitolo 2.

Io debbo dichiarare formalmente all'onorevole Cancellieri ed alla Camera che nell'accettare la legge proposta dalla Commissione, salvo qualche lieve modificazione che verrà poi nella discussione degli articoli, il Ministero è partito dal concetto stesso della Commissione, che, cioè, si dovesse procurare un aumento di prodotto delle leggi di bollo e registro, mediante modificazioni alla legislazione esistente.

Con questo concetto era stata preparata una legge dal Ministero, ma io non credetti necessario di farne

la presentazione, come mi pare di avere già detto altra volta alla Camera, poichè la Commissione del macinato aveva ella stessa preparato un progetto che di poco si differenziava da quello del Ministero. Quindi, per non ritardare la discussione, io credetti di rimettere questo progetto alla Commissione medesima. Ora dunque, se la Commissione ed il Ministero si sono trovati d'accordo nel concetto che non si dovesse per ora introdurre che qualche modificazione alle leggi esistenti per renderle più produttive, l'onorevole Cancellieri intenderà come io non possa accettare un ordine del giorno il quale si staccerebbe affatto da questo concetto, e vorrebbe indirizzarci ad una riforma sostanziale delle leggi sul registro e bollo, allo studio insomma ed alla presentazione di una legge nuova.

Non accettata così la prima parte dell'ordine del giorno, è ben naturale che non si accolga neppure la seconda.

Quindi io sono indotto a pregare la Camera di voler intraprendere la discussione degli articoli, cominciando dal capitolo primo del progetto presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno presentato dai deputati Cancellieri e Marolda-Petilli:

« La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge che riunisca, sotto forma *d'imposta unica sugli affari* le tasse molteplici di quella specie attualmente in vigore.

« Frattanto respinge come inopportune le modificazioni alla legge sul registro proposte nel capitolo primo del progetto della Commissione, e passa alla discussione del capitolo secondo, articolo 12, come capitolo primo e articolo primo della legge. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di metterlo ai voti, osservo all'onorevole Cancellieri che sarebbe bene dividerlo, e metterlo ai voti separatamente, giacchè la prima parte mi pare non connessa intimamente colla seconda.

Ora, dopo che la discussione generale è chiusa, secondo il regolamento si deve consultare la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

La prima parte di quest'ordine del giorno non riflette punto il passaggio alla discussione degli articoli, mentre invece vi si riferisce la seconda.

Domando quindi all'onorevole Cancellieri se non si oppone a che le due parti di questo suo ordine del giorno vengano messe ai voti separatamente.

CANCELLIERI. Nello stato in cui attualmente vedo i banchi della Camera, ed una volta che l'onorevole signor ministro non si crede disposto a studiare, non saprei veramente come obbligarcelo. Sarebbe inopportuno il momento per far cadere una votazione sulla

prima parte del mio ordine del giorno, cioè su quella diretta a provocare lo studio di un migliore ordinamento delle tasse sugli affari, sostituendo la tassa unica alle molteplici che a quel titolo si riscuotono adesso.

In conseguenza ritiro cotesta parte dell'ordine del giorno, riservandomi a ripresentarla quando la Camera si troverà in numero tale da potersi più seriamente e più largamente discutere un argomento di tanto rilievo. Allora forse il signor ministro si troverà meglio disposto ad assumere l'impegno di occuparsene.

Ritiro finalmente la seconda parte dell'ordine del giorno, poichè, riferendosi alla soppressione del capitolo primo del progetto in esame, mi riservo dettagliatamente impugnarlo nella discussione di ciascun articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione si passerà dunque alla discussione degli articoli.

Do lettura dall'articolo 1:

« Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al numero 2 dell'articolo 23 della legge di registro, è portato da 100 a 140. »

La parola spetta su quest'articolo all'onorevole Bembo.

BEMBO. Io ho chiesto la parola su quest'articolo per rilevare un errore di fatto; errore evidente che porterebbe con sè una differenza di trattamento nella valutazione degli stabili delle provincie della Venezia in confronto alle altre provincie del regno.

Dice l'articolo primo che il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili è portato da 100 a 140.

Quest'aumento è giustificato nella relazione degli onorevoli commissari ove è detto che corrispondendo l'imposta fondiaria principale alla ottava parte della rendita censuaria, cioè al 12, 50 per cento di questa rendita, ne viene che per ottenere capitalizzata la rendita censuaria in ragione del 100 per cinque, conviene moltiplicare l'imposta per 160: si soggiunge, per altro, che in riguardo ai reclami che sono stati prodotti contro la legge di perequazione il 160 è ridotto a 140.

La misura di questo multiplo sarebbe esorbitante per le provincie della Venezia. Ivi l'imposta ordinaria principale, che si paga sopra una lira di estimo (parlo di lira austriaca, che corrisponde a cent. 87 italiani) è di centesimi 20 714: che vuol dire che l'imposta principale ordinaria corrisponde da noi presso a poco alla quarta parte della rendita censuaria, anzi che all'ottava come nelle altre provincie del regno. Di guisa che il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili dovrebbe essere, per stare in proporzione colle altre provincie, di 84 anzichè di 140, perchè 84 sta a 207 14 come 12 50 a 160. È un conto di fatto che il commissario regio potrà far verificare dalla sua contabilità.

Adottare dunque il 140 sarebbe presso di noi ingiusto, e nella maggior parte dei casi quando si tratti

di beni immobili rustici; quando si tratti di terreni, sarebbe enorme. La differenza è quasi del doppio. È vero che la legge ammette oramai in tutti i casi la stima; ma dubito che la stima possa essere un correttivo sufficiente. E poi la legge sarebbe improvvida se obbligasse a far eseguire in tutti i casi la stima. Per uniformare adunque la valutazione degli immobili delle nostre provincie colla legge generale, conviene delle due l'una: o mettere la imposta fondiaria principale in eguale corrispondenza colla rendita censuaria, come nelle altre provincie, ovvero limitare da noi il multiplo della imposta a 84, o tutto al più per rotondità di somma lasciarlo a 100.

Domanderei all'onorevole commissario regio di chiarire il fatto; perchè se c'è equivoco non vi è ragione di proporre emendamenti, ma ove equivoco non vi fosse e la sproporzione esistesse, io mi riserberei di proporre in appresso un emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor commissario regio.

FINALI, commissario regio. Ho motivo di ritenere che l'osservazione mossa dall'onorevole Bembo derivi da un errore di stampa che è occorso, non già nel progetto di legge, ma nella relazione che lo precede. Là ove si dice, che l'imposta conguagliata per tutta Italia si ragguaglia in media generale al 12 e mezzo per cento della rendita *censuaria* si doveva invece dire *effettiva*.

Da ciò deriva la difficoltà obiettata dall'onorevole Bembo. Grandissima infatti è la differenza fra la rendita *censuaria* e la rendita *effettiva*. Suppongasi che nel compartimento veneto la rendita censuaria stia all'effettiva come uno a due....

Voci. No! no!

MAUROGONATO. Domando la parola.

FINALI, commissario regio. Sia come si vuole. Se la rendita censuaria è eguale alla rendita effettiva, in tal caso l'aliquota dell'imposta sarà identica tanto che venga ragguagliata alla lira censuaria quanto alla lira effettiva. Se poi nel compartimento della Venezia, od in qualunque altro d'Italia, il rapporto fra l'unità di rendita *censuaria* e l'unità di rendita *effettiva* sta come uno a due, è evidente che la lira censuaria dee sopportare non già un'aliquota del 12 1/2 per cento ma del 25, perchè l'aliquota media generale del 12 1/2 per cento si riferisce alla rendita effettiva, e non già alla censuaria.

Del resto, nel dire che la rendita censuaria del Veneto sta all'effettiva come 1 a 2, non intesi punto di affermare che questo rapporto sia il vero, ma puramente di servirmi d'una ipotesi, per chiarire il mio concetto e mettere in luce l'equivoco che ha promosso l'obbiezione dell'onorevole Bembo.

MAUROGONATO. Confesso che ho veduto con grande compiacenza l'articolo 37 della legge, secondo il quale, per quanto si riferisce alle provincie di Venezia e di Mantova, questa legge non avrà effetto se non quando

saranno attivate nelle provincie medesime tutte le disposizioni intorno al registro e bollo; imperocchè noi potremo profittare allora della discussione che si farà per migliorare questa legge nell'interesse generale. Ora mi preme solo che non passi inosservato l'argomento sul quale l'onorevole Bembo ha richiamato l'attenzione della Camera. È un fatto che nei nostri paesi una rendita censuaria di 100 si può ragguagliare ad una rendita effettiva media di 150.

Supposta una rendita censuaria di lire 100 austriache, equivalenti a lire 87 italiane, quel fondo si può calcolare che renda lire italiane 130 50; e perciò avrà il valore di lire 2610. Ora l'imposta ascende a lire 21 italiane ogni 87 di rendita censuaria; per cui, col ragguaglio di 140 proposto dalla Commissione, il registro si dovrebbe pagare su lire 2940.

Infatti, moltiplicando 21 per 140, noi avremo un totale di 2940; di modo che questo multiplo di 140, che pare in favore fatto dalla Commissione in confronto al 160, produrrà l'effetto che noi pagheremo la tassa-registro su 2940, invece che su 2610, che è il valore medio effettivo. Mi pare però che basti per noi, in questo momento, fare una riserva per discutere intorno a questo argomento, allorquando si tratterà d'introdurre questa legge nelle provincie venete.

CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole commissario regio.

FINALI, commissario regio. Mi preme dichiarare una cosa, che mi dispiace non aver dichiarato prima, quando rispondeva all'onorevole Bembo. Io aveva l'intenzione di proporre a questo articolo un emendamento in senso affatto contrario al ragionamento dell'onorevole Maurogonato; invece, cioè, di dire che il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili deve essere portato da 100 a 140, io propongo che debba invece portarsi da 100 a 160, e dimostrerò che il 160 è convenientissimo per ogni provincia, non escluse le venete.

In questo argomento è entrato l'onorevole Maurogonato e quindi mi permetterà di rispondere. Egli faceva un calcolo del rapporto esistente fra la lira censuaria e la lira effettiva di rendita, e su ciò stabiliva i suoi calcoli, e credeva che il determinare il capitale di un fondo come corrispondente a 140 volte l'imposta regia, che si paga, fosse un aggravare il valore del capitale, e quindi attribuirgli un'imposta eccessiva.

Ora io, prevedendo quest'obbiezione, e proponendo di aumentare da 140 a 160 il rapporto proposto nell'articolo 1, mi sono procurato certi dati per stabilire quale è, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento, il rapporto medio fra il valore di un fondo e l'imposta regia che gravita sopra il fondo stesso.

Il Ministero ha chiesto due dati soli: ha domandato quale è il prezzo ricavato da un fondo determinato. Non ha designato questo fondo; ha detto: pigliatene

tre per ogni provincia, e poi ha domandato quale era l'imposta regia gravitante su questi stessi fondi.

È semplice ed ovvia l'operazione: diviso il prezzo per l'imposta, si trova quante volte l'imposta stessa sta nel prezzo.

Ora, poichè rispondo solamente all'onorevole Maurogonato, il quale è entrato nell'argomento dei suoi rapporti del Veneto, dirò che da questa tabella che ho fra le mani, e poi da un'altra più minuta in cui sono i dati speciali, risulta che per la provincia di Belluno l'imposta sta nel prezzo 361 volta, in quella di Padova 169 volte, di Rovigo 220 volte, di Treviso 187, di Udine, 214, di Venezia 202, di Verona 184, di Vicenza 177.

Abbiamo dunque non solo 160 volte la imposta, ma oltre questa misura un largo margine. Non voglio considerare la provincia di Belluno, in cui l'imposta sta nel prezzo 361 volta, ma le altre provincie venete dove le medie stanno fra 220 e 169; per modo che, anche nelle provincie in cui questo rapporto è il meno elevato, veggio che non solo il 140 non è esagerato, ma si può benissimo portare la regola di valutazione a 160, senza timore di ledere i principii di giustizia.

In questo prospetto v'è però un'eccezione per Mantova, dove la media è di 138 soltanto; e questa eccezione non serve ad altro che a provare la ragionevolezza delle facultà accordate di procedere a stima peritale, quando col multiplo dell'imposta il contribuente credasi gravato.

PRESIDENTE. L'onorevole Restelli ha facultà di parlare.

RESELLI. Io credo che l'onorevole Bembo avrà rilevato l'errore materiale incorso nella relazione, riferendosi la medesima alla rendita censuaria, anzichè alla effettiva. Perciò non occorre ritornare su questo argomento.

Ritengo però che sia prezzo dell'opera di approfondire la quistione sul punto se, elevandosi a 160 volte l'imposta sul valore presunto sul quale la legge vuole che sia determinata la tassa di trapasso di proprietà, sia questo rapporto fondato in ragione, o se per avventura troppo elevato. Se il fosse, l'amministrazione stessa sarebbe incagliata ad ogni passo nella sua azione, perchè il contribuente per non pagare una tassa troppo elevata si varrebbe della disposizione della legge che lo autorizza di ricorrere alla perizia.

Ora, ecco i dubbi che mi si sono affacciati nell'udire le parole or ora pronunziate dall'onorevole commissario regio, e nel leggere le considerazioni che stanno nella stessa relazione della Commissione. Comincio da queste.

Credo che ci sia stato un errore nell'ammettere, che per trovare la rendita netta degli stabili si abbia a moltiplicare per otto la imposta principale. Quando nella legge di perequazione dell'imposta fondiaria si

fissò l'aliquota di questa nel 12 1/2 per cento, ossia nell'ottava parte della rendita netta degli stabili, da questa rendita non fu fatta naturalmente la deduzione dell'imposta; ma è evidente che se vogliamo trovare il valore dello stabile desunto dalla rendita, è d'uopo capitalizzare questa rendita, fatta deduzione dell'imposta che di altrettanto la diminuisce, ond'è che per trovare la vera rendita netta capitalizzabile e quindi rinvenire il valore dello stabile, non per otto, ma soltanto per sette era da moltiplicarsi l'imposta principale.

Ora, mi pare che la Commissione sia caduta in questo errore perchè, indipendentemente da considerazioni estrinseche di cui ora dirò, ritenne che per trovare la rendita si dovesse moltiplicare l'imposta principale per otto; e per trovare il capitale, ragguagliando la rendita al 5 per cento, si dovesse moltiplicare l'imposta per 160. Se non che, avendo la Commissione osservato che il criterio che ha servito di base alla legge di perequazione dell'imposta fondiaria era andato soggetto ad appunti, credette adottare il temperamento che, non per 160, ma soltanto per 140 si dovesse moltiplicare l'imposta per trovare il valore capitale degli stabili.

Ora, se è giusto di avere in qualche considerazione codesta circostanza, di non aversi cioè con abbastanza sicurezza determinato il modulo che ha servito di base alla legge di perequazione della imposta fondiaria, si avrebbe dovuto diminuire, non già sulle 160, ma sulle 140 il rapporto fra l'imposta ed il valore capitale, e quindi ridurlo, per esempio, a 120.

Ma l'onorevole commissario regio ci ha detto che dalle statistiche che ha nelle mani desume una media che eccede non solo il 140, ma il 160, e quindi per l'interesse delle finanze (ed io non posso che lodare il suo zelo), ha proposto che quel rapporto si stabilisca ancor maggiore di quello proposto dalla Commissione, cioè di 160. Ma io temo molto che vi sia un errore di apprezzamento nei dati statistici a cui ha fatto riferimento l'onorevole commissario regio. Se non sbaglio, egli ha desunti questi dati dalle vendite dei beni dell'asse ecclesiastico che seguirono in questi ultimi mesi.

Or bene, innanzi tutto ci disse di aver chiesto i dati di sole tre vendite per provincia; ed esse sono evidentemente in troppo piccolo numero per fondarvi dei calcoli positivi. Ma poi i beni ecclesiastici finora venduti sono quelli che per circostanze speciali si sono potuti vendere al di sopra del valore presunto stabilito dalla legge sull'asse ecclesiastico; e di più, è da osservarsi che a fronte dei beni venduti, moltissimi non si sono potuti vendere per non aversi trovato nemmeno quel valore presunto, e chi sa quanti si vorranno vendere.

Epperò, per trovare delle medie attendibili non bisognava limitarsi a ciò che fu facilmente venduto, e

che ha presentato i più favorevoli risultati, bisognava desumerle anche dal valore dei beni che non si sono potuti vendere. Di più i beni dell'asse ecclesiastico vengono venduti, come tutti sanno, a condizioni vantaggiosissime che fanno naturalmente crescere il loro prezzo nominale.

Alla mia volta ho radunato dei dati statistici riferentisi ad altri beni situati in Lombardia che meglio conosco, e la cui rendita è accertata da contratti ben garantiti d'affitto. Ora, che cosa mi è risultato? Mi è risultato che anche il rapporto di 140 volte la imposta principale è troppo esagerato; rapporto che quando fosse adottato costringerebbe sistematicamente i contribuenti ad invocare la perizia contro le pretese della finanza per sottrarsi al pagamento di una troppo alta imposta. Non sarebbero che eccezionalissimi i casi in cui quel rapporto fosse accettato. La regola sarebbe il rifiuto; notandosi poi che tale rapporto si tradurrebbe in una vera enormità per quelle provincie che, avendo un estimo comparativamente più alto, pagano maggiore imposta, al quale danno si aggiungerebbe così anche l'altro della più grave imposta del trapasso di proprietà.

Ora io chiedo, se non è opportuno che, quando ciò sia, si debba l'errore correggere nell'interesse stesso delle finanze, che si troverebbero incagliate nel loro andamento, se ad ogni piè mosso dovessero trovarsi a fronte di liquidazioni giudiziarie colla eventualità anche di rimetterci le spese della perizia.

MAUROGONATO. Domando di parlare.

RESTELLI. Io non faccio per ora alcuna proposta, permettendomi soltanto di pregare l'onorevole commissario regio ad approfondire maggiormente la questione ed a raccogliere dati statistici più completi che ci autorizzino a dedurre conseguenze più fondate. È d'uopo ricorrere specialmente alle vendite di stabili che si fanno nella comune contrattazione.

Se gli elementi che l'onorevole ministro delle finanze potrà presentare saranno tali da persuadermi che sia attendibile la proposta dal commissario regio, io la voterò con tutto l'animo, perocchè sono grandemente preoccupato dello stato delle nostre finanze, nè rifugio dall'aggravare la mano, quando sia necessario e giusto, per ristorarle.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Bembo.

BEMBO. Quando l'onorevole commissario regio ha chiarito l'equivoco, dichiarando che c'è un errore nella relazione degli onorevoli componenti la Commissione, io aveva domandato la parola per chiamarmi soddisfatto delle sue spiegazioni.

E ciò, quantunque rimanga sempre una differenza nella valutazione degli stabili delle provincie della Venezia in confronto alle altre. Perchè il moltiplicare per 140 l'imposta che si paga attualmente, porta una differenza in più, che moltiplicando per 30 la rendita

censuaria, come si pratica da noi per le direttive ora vigenti.

Ma dopo che l'onorevole commissario regio ha dichiarato, in risposta all'onorevole Maurogonato, che non si tratterebbe solamente di portare il multiplo dalle 100 alle 140 lire, ma di portarlo anzi alle 160, io mi unisco alla proposta dell'onorevole Restelli, e, prima di votare quest'articolo, pregherei anch'io l'onorevole commissario regio di approfondire i suoi studi, onde, in base ai computi addotti, le provincie stesse non abbiano ad essere soverchiamente pregiudicate.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Mantengo l'impegno preso di combattere ciascun articolo del capitolo primo. Comincio dall'articolo in discussione.

Ho inteso ragionare l'onorevole Restelli e gli altri preopinanti, i quali si sono giustamente allarmati della proposta elevazione del multiplo dal 100 al 140. Ma che dire del 160 proposto dall'onorevole commissario regio?

In quanto a me combatto l'una come l'altra proposta, e credo opportuno far la storia della origine del multiplo, cui si riferisce l'articolo in discussione. Esso non era nella legge del 1862, nè tampoco nel progetto ministeriale del 1868; ma la Commissione fra le altre modifiche apportate al progetto Sella, nella sua maggioranza aggiunse quella di escludere l'immediato ricorso alla stima per la tassazione dei contratti a titolo gratuito e delle successioni, e togliendo le vessazioni ai contribuenti, e l'arbitrio agli agenti del fisco introdusse un sistema più semplice di tassazione, quello, cioè, di calcolare gli stabili trasferiti senza corrispettivo al valore presunto, moltiplicando il rispettivo tributo fondiario al cento per uno. Ma non empiricamente si attenne a cotesta misura, bensì dietro lungo e profondo esame.

Diffatti non si volle moltiplicare la rendita catastale al 5 per cento, che sarebbe stata l'idea più semplice, qualora si avesse avuto un catasto recente, uniforme, ed esatto per tutto il regno. Si considerò opportunamente che, ad equiparare possibilmente le disuguaglianze dei censimenti nei vari compartimenti, fu stabilita dal Parlamento una gradazione differenziale di tassa. In conseguenza essendo più elevata la misura dell'imposta, ove più bassa è la rendita catastata, si riconobbe che, moltiplicando la tassa piuttosto che la rendita, si sarebbe tenuta una regola più equa e più corrispondente al valore effettivo degli stabili.

Dissi e ripeto ancora che il multiplo al 100 per 1 non fu determinato empiricamente; e mi sorprende come oggi si voglia portare al 140 o al 160 per la sola ragione che lo Stato abbia bisogno di danaro, quasi che gli sia lecito pigliarlo ovunque, e comunque lo trovi.

L'onorevole commissario regio non vorrà pretendere

che la tassazione per il multiplo dovesse dare un valore di più di quello distima. Ebbene quali erano i valori tassati per mezzo di stima nelle successioni sino a che non fu pubblicata la legge del 1866? Erano 607,125,586. Queste sono cifre ineluttabili risultanti dalle statistiche dei valori tassati per le successioni nel 1865. Qui è luogo avvertire incidentemente essere una novità, che si propone adesso, quella di applicare il sistema del multiplo anche nelle contrattazioni a prezzo convenuto, mentre fu stabilito pei soli contratti senza corrispettivo determinato e nei trasferimenti a titolo gratuito.

Or bene, la maggioranza della Commissione del 1866 ragionava così: voi avete l'imposta fondiaria erariale; moltiplicatela al 100 per uno, ed avrete un capitale di 13,400,000 lire; questa è certezza aritmetica. Diviso cotesto capitale per 20, poichè il passaggio dei beni per successioni si presume verificarsi una volta in 20 anni, si avrebbe il risultato di 670 milioni, come valore presunto degli stabili annualmente trasmessi per successione, e quindi un valore maggiore di quello effettivamente verificato per mezzo delle stime.

Ecco la base razionale del multiplo fissato al 100 per uno, ed ecco la ragione per la quale si convinse la Camera, che invece di ricorrere alla stima sarebbe convenuto meglio alle finanze accettare il sistema del multiplo del 100 per uno, dal quale per altro ottenevano i contribuenti il vantaggio di soffrir minori molestie ed arbitrarie tassazioni fiscali.

E i calcoli di quella Commissione non andarono falliti, poichè i valori tassati per le successioni nel periodo del 1867 danno il risultato anche maggiore di quello previsto. Ed invero comunque le successioni verificate nel 1867 segnassero la differenza numerica di 46,000 in meno comparativamente a quelle del 1866, tuttavia la differenza del prodotto per la tassa non fu che di un milione circa.

Se non ostante le 46,000 successioni di meno, se non ostante il notevolissimo ribasso nella tassa sulle successioni dirette, la differenza del prodotto non fu che di un milione circa, è giuoco forza inferirne che la nuova valutazione del multiplo al 100 per uno coglie perfettamente nel segno ed in modo più utile alla finanza che non le stime degli anni precedenti.

Come adunque si vuol sostenere adesso che debbasi elevare il multiplo sino al 160? E per quale ragione? Confesso non averne inteso alcuna che possa convincermi diversamente di quello che sostenni nel 1866.

Avrei creduto bensì che il signor ministro, il quale ha collaborato nel progetto della Commissione, avesse fornito alla Camera tutti quei documenti, quelle nozioni statistiche dimostrative che dovevano convincere non solo il commissario regio ed il ministro, ma la Commissione dapprima, e poi la Camera. Non metto in dubbio le asserzioni, ma non sottoscrivo senza esame, quando si tratta di apprezzamenti e di giudizi sopra risultati statistici; e non c'è cosa più fallace dei calcoli

statistici, quando derivino da base e da apprezzamenti inesatti.

Quando si producono dati statistici, bisogna sapere il modo in cui siansi ottenuti, e non accettarne ciecamente i risultati; oltrechè bisogna averli anticipatamente comunicati, perchè ciascuno possa attentamente studiarli, e portarvi sopra le sue osservazioni.

Misurate, o signori, gli effetti dell'articolo che vi si propone, e meno in riguardo ai contratti di quello che in riguardo alle successioni.

Le conseguenze di questo articolo sono più gravi di quanto non sembrino a prima vista. Sotto forma di regolare semplicemente il metodo onde determinare i valori tassabili, si vorrebbero con un tratto di penna elevare di due terzi ancora le tasse proporzionali relative agli immobili.

Non si contentano di portare la tassa sulle successioni dirette all'un per cento, vorrebbero l'uno e 60 per cento, e tale sarebbe invero la conseguenza, qualora il capitale attualmente calcolato per 100 si dovesse calcolare dappoi per 160.

Lo stesso dicasi pei contratti. La tassa per le alienazioni degli immobili apparentemente si vorrebbe elevare del mezzo per cento; ma, se contemporaneamente da 100 si porta il valore tassabile a 160, allora è il 4 80 per cento che realmente si vuole imporre. Ho citato due esempi che valgono per tutti a convincervi come in realtà si vogliano elevare le tasse al di là di quella stessa misura che risultava dalla legge del 1862, e contro la quale si gridò tanto dalle popolazioni. Ed a proposito dei reclami delle popolazioni ricordatevi, signori, che l'onorevole collega Tamaio c'interessò opportunamente a tenere sott'occhio i risultati della Commissione d'inchiesta per Palermo. Ebbene, ho letto quei documenti, e vi ho trovato la conferma di ciò che altronde mi constava, poichè appartengo anch'io alle provincie siciliane. Sappiate, o signori, che non ultima fra le cause che produssero i disordini di Palermo fu la perturbazione cagionata dalla legge sul registro. Non aggravate ancora, per carità, quello che altronde è grave!

Pregherei la Commissione ed il signor commissario regio di accettare almeno l'invito dell'onorevole Restelli, non sospetto certo di fare opposizione...

RESTELLI. Domando la parola.

CANCELLIERI... e ritirare l'articolo in esame, con riserva, se vogliono, di farvi sopra ulteriori studi, e di portare in seguito quei documenti e dimostrazioni che valgano a lasciar serena la nostra coscienza, e convincerci che, votando l'imposta del 3, non s'imponesse invece, e realmente, il 4 80 per cento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Monti Coriolano.

CANCELLIERI. Mi resta a fare un'altra osservazione ancora.

Nel Codice di procedura civile avvi un sistema di

valutazione per determinare il prezzo venale degli stabili da esporsi in vendita nelle espropriazioni forzate. Ebbene, la norma stabilitavi si è quella di moltiplicare al 60 per cento l'imposta fondiaria.

Se dunque nel fissare il valore degli immobili soggetti a tassa di registro si giunse persino ad attribuire un prezzo per due terzi maggiore di quello normale fissato per le espropriazioni, non saprei con qual coraggio si volesse ancor più esagerare cotale differenza enorme tra l'una e l'altra misura di valutazione.

Le leggi non devono stare a cozzo l'una coll'altra, nè devono avere due pesi e due misure. Quando, nell'interesse di un infelice debitore fallito, la legge permette che si possa forzosamente obbligarlo a cedere il suo stabile per il prezzo in ragione del 60 per uno del tributo fondiario; quando una legge a quel prezzo crede garantito l'interesse dello sciagurato proprietario, non veggo ragione per la quale un'altra legge non debba poi trovar garantito l'interesse della finanza adottando il multiplo non del 60 ma del 100 per uno.

PRESIDENTE. Siccome l'ora è tarda, e non vi è speranza di votare oggi quest'articolo, la discussione è rinviata a domani. Prevedo i signori deputati che domani alle ore 2 precise si farà l'appello nominale per la nomina dei cinque membri che mancano ancora per completare la Commissione del bilancio.

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per la nomina di cinque commissari del bilancio;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Discussione dei progetti di legge:

3° Disposizioni relative alla caccia;

4° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

5° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;

6° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

7° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio;

8° Approvazione della Convenzione col municipio di Comacchio relativa al possesso e all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;

9° Ordinamento del servizio semaforico lungo i litorali.